

352.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDICE	PAG.
	PAG.
Congedi	16900
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	16930
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	16930
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (2418);	
DE PASQUALE ed altri: Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2278);	
DEGAN ed altri: Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2346);	
COTTONE e TAVERNA: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2411)	16904
PRESIDENTE	16904
AMENDOLA PIETRO	16919
BARONI	16927
COTTONE	16904
CURTI IVANO	16914
Proposte di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	16930
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	16930
<i>(Ritiro)</i>	16900
Commemorazione dell'ex senatore Enrico Gonzales:	
ALINI	16902
BRIGHENTI	16903
BRUSASCA	16902
COTTONE	16902
FERRARI VIRGILIO	16901
GREPPI	16900
PRESIDENTE	16903
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	16930
Sostituzione di un Commissario	16900
Trasmissione di un voto della regione Friuli-Venezia Giulia	16900
Verifica di poteri	16930
Votazione segreta dei disegni di legge:	
Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della amministrazione degli affari esteri (<i>Approvato dal Senato</i>) (2406);	
Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (<i>Approvato dal Senato</i>) (2271)	16903, 16914, 16916
Ordine del giorno delle sedute di domani:	16931

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

La seduta comincia alle 16,30.

MAGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carcaterra, Colombo Vittorino, Pucci Ernesto e Tesauro.

(I congedi sono concessi).

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Armato ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge, la quale è stata pertanto cancellata dall'ordine del giorno:

« Norme sull'organizzazione e i compiti dei servizi dell'alimentazione » (1942).

Trasmissione di un voto della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Informo che il presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 26 dello statuto speciale della regione, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il voto espresso da quel consiglio nella seduta del 25 giugno 1965, con il quale si chiede che nel testo del piano nazionale che verrà approvato dal Parlamento venga modificata la parte del capitolo XVII dedicata al Friuli-Venezia Giulia, sostituendola con il testo già presentato da quella giunta regionale agli organi della programmazione nazionale.

Il documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che è stato chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge: Riccio ed altri n. 1322; De Pasquale ed altri n. 1584; Simonacci ed altri n. 1632; Origlia n. 1634; Cucchi ed altri n. 1690; Colombo Vittorino ed altri n. 1700; Mariani n. 1769; Bova ed altri n. 2276, relative alla disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani, il deputato Tantalo, in sostituzione del deputato Merenda, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

Commemorazione dell'ex senatore Enrico Gonzales.

GREPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordiamo, a sette giorni dalla morte, Enrico Gonzales, due volte deputato, nel 1921 e nel 1924, senatore dopo la liberazione.

Il suo nome non è legato soltanto alla storia della grande eloquenza forense (la « nuova » eloquenza forense, fondata sul rapporto di confidenza morale col giudice) ma anche, e più ancora, alla storia politica italiana, la più tragica e gloriosa del nostro tempo.

Sono due storie che irresistibilmente si richiamano e si compenetrano in una unità di vita non meno reale che sorprendente. Come ho scritto nei giorni scorsi sul nostro giornale, « con una sintesi che vuol prendere, anch'essa, ispirazione da lui, diremo che la sua vita è stata la difesa di una sola, grande causa: la causa della giustizia nel senso più alto e completo, legale e sociale ». La giustizia degli uomini per gli uomini, e dunque la loro libertà.

La testimonianza è in alcuni processi di superiore importanza morale e storica.

Processo Matteotti, con quella rinuncia alla costituzione di parte civile, nel nome della moglie e dei figliuoli del martire, accompagnata da una motivazione più coraggiosa e sferzante di ogni pur spietata requisitoria. Pregiudiziale scetticismo nella giustizia del regime, atto di fede nella vindice giustizia della democrazia.

Processo di palazzo d'Accursio, con una perorazione che voleva essere un monito e un messaggio: « Bisogna essere giusti coi giusti e giusti con gli ingiusti, perché questa è la vera giustizia; bisogna essere buoni coi buoni e coi meno buoni, perché questa è la vera bontà ».

Processo di Firenze ai redattori del *Non mollare*, l'epico foglio di Rosselli e di Salvemini. Erano con lui, tra gli altri, Console e Pilati, che dovevano cadere poco dopo in una atroce rappresaglia dalla quale si è salvato miracolosamente il nostro Targetti.

La testimonianza è in non pochi discorsi politici, il più alto e il più civile dei quali riecheggia qui, ancora, dopo oltre quarant'anni, e proprio da questi stessi banchi. Gli erano vicini Filippo Turati, Claudio Treves e molti degli altri più fedeli compagni. Era scomparso Giacomo Matteotti. Egli si alza, con superiore fierezza, ed esordisce con quel « dunque, è vero », che doveva assumere un si-

gnificato simbolico. (La logica fatale del regime!). « Dunque, è vero! In Roma, sede del Parlamento, e a Camera aperta, un deputato dell'opposizione ha potuto essere aggredito, rapito, e al terzo giorno dal fatto, mentre la seduta continua, non sappiamo se ci sarà restituito ».

L'anno dopo saluterà, ancor più intrepido, Anna Kuliscioff, al Cimitero monumentale di Milano. Lo vedo eretto e imperturbabile sulla gradinata del Famedio, durante l'esplosione selvaggia e profanatrice della rabbia dei fascisti, sorpresi dall'immensa e inaspettata manifestazione di popolo. E questo fu l'esordio: « Non è il luogo di fare discorsi. Se noi erigessimo tribuna di libertà di parola nel cimitero, umilieremmo noi stessi ». E questo fu il commiato: « Avanti, compagni! Avanti, Filippo Turati, grande cireneo della nostra idea. Riprendi la croce. Oh come più leggera quando l'Anna camminava al tuo fianco! Avanti maestro! Veramente la tua ora eroica incomincia. Tu non sei più di te stesso: sei della storia del tuo paese, sei della storia dei lavoratori, che saranno redenti. Signora Anna, signora Anna, fate che siamo degni di voi, dateci la forza di continuare, e voi riposare in pace e nella grazia di Dio ».

Un altro anno, ed egli sarà in carcere per l'espatrio di Turati. E qui accade una cosa unica, stupenda. Un vecchio criminale lo incontra al passeggio, lo guarda con gli occhi sbalorditi e gli dice: « Avvocato, adesso che vedo qui lei, ho l'impressione di essere un galantuomo anch'io ».

La testimonianza è nella sua fierezza personale.

Non meno eretto e imperturbabile lo rivedo a Genova in una giornata elettorale dell'aprile del 1924, sotto la furia dei manganelli degli studenti universitari che, con sinistra intransigenza, avevano giurato di non lasciarlo parlare. Ed egli tacque soltanto quando l'ultimo colpo lo fece cadere con la testa letteralmente fracassata. Il suo sangue si confuse, quel giorno, con quello di Raffaele Rossetti, l'affondatore della *Viribus Unitis*. È un episodio che ha meritato la citazione di Matteotti, qui, il 30 maggio nel discorso consacrato alla storia del martirio del 10 giugno. Qualcuno certo lo ricorda ancora. Protestavano, urlando, alcuni deputati fascisti che si trattava di una mistificazione. E così li aveva rimbeccati Matteotti con quell'umorismo, pacato e corrosivo, che gli era connaturale: « E va bene: Enrico Gonzales è notoriamente devoto a san Francesco; diremo dunque che si è autoflagellato ».

Questo è il compagno, il parlamentare, l'avvocato che noi abbiamo perduto. Noi e il nostro paese. Quanta luce e quale esempio! Egli era nato con la vocazione di andare in alto.

La sua grande passione per l'alpinismo ha assunto un carattere allegorico anch'essa. Le cime! Ed è morto sognando le vette più difficili delle nostre Alpi, che ad una ad una aveva raggiunto, entusiasta e solitario, senza pubblicità e senza encomi. Per nient'altro che per la gioia di salire. E di là, nelle notti serene, dava il nome ad ogni stella, esperto com'era delle misteriose vie del firmamento. La cima delle cime, il simbolo più alto!

Facciamo nostri, onorevoli colleghi, l'idealismo, il coraggio, la dignità di Enrico Gonzales. Questo, e solo questo, vuole essere il senso della nostra commemorazione. Continueremo così a vivere ed a lavorare anche per lui; e nel rimpiangerlo e nell'imitarlo non faremo soltanto qualche cosa per lui, ma anche, e soprattutto, per noi stessi. Avvocati, anche noi, tutti, al di sopra della mischia, della causa superiore della giustizia e della libertà.

FERRARI VIRGILIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI VIRGILIO. Con intima commozione rivolgo alla memoria di Enrico Gonzales l'omaggio affettuoso e perennemente devoto del gruppo socialista democratico, in quest'aula dove egli fu intrepido difensore della libertà e nella quale gridò al Parlamento ed al paese la tremenda invettiva per la tragica scomparsa — in quei giorni di angosciosi dubbi soltanto scomparsa — di Giacomo Matteotti.

Enrico Gonzales è morto nella sua Milano il 1° luglio, dopo pochi giorni di una malattia che lo aveva improvvisamente e crudelmente colpito proprio nell'organo che aveva dato tanta nobiltà di pensiero a tutta la sua vita; ma un grave progressivo indebolimento dell'udito e la morte della diletta compagna della sua vita lo avevano già da alcuni anni quasi estraniato dalla vita pubblica, anche se sempre brillante era la sua intelligenza ed eloquente la sua parola.

Si era iscritto al partito socialista sino dagli anni della gioventù ed alle scelte che il generoso cuore, l'intelligenza, gli studi, la conoscenza profonda delle ingiustizie sociali e della miseria dei lavoratori avevano fatto per lui, rimase sempre fedele. La purezza della sua fede politica, le sue alte doti morali, gli avevano creato una posizione di grande pre-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

stigio tra gli affezionati compagni come fra i concittadini, ed anche tra gli avversari, nel cuore del popolo, che la sua parola avvincente sapeva trascinare alla commozione o all'entusiasmo, come nelle fredde e severe aule della giustizia, nelle quali la sua voce si levava, serena e profondamente umana, soltanto per difendere.

Fu consigliere comunale di Milano nell'amministrazione di Emilio Caldara, quindi consigliere provinciale, membro di questa Assemblea, poi senatore; giurista di altissimo valore, oratore affascinante, uomo di carattere adamantino, politico di dirittura esemplare.

Enrico Gonzales fu uno dei più affezionati e fedeli discepoli ed amici di Filippo Turati ed appartenne a quel ristretto cenacolo — spirituale ancor prima che politico — nel quale si incontravano i più eletti fraterni amici dell'indimenticabile maestro, e, nei tempi più oscuri, anche coloro che nella bufera gli portavano l'attestazione della loro fedeltà, della loro solidarietà, o chiedevano conforto e forza alla sua fede. Fu perciò naturale la scelta che Gonzales fece, parecchi anni più tardi, quando gli avvenimenti politici e la logica delle cose condussero alla separazione dai massimalisti e alla creazione di un partito socialista democratico, nel quale poi militò sempre, largamente stimato, profondamente amato.

Il fascismo lo trovò, saldissima roccia, fra gli oppositori più tenaci e intransigenti, sia nella vita pubblica come nelle aule giudiziarie; e per la sua opposizione pagò di persona, soffrendo persecuzioni, minacce, carcere e ripetute violenze, perché egli non usava sottrarsi mai alle responsabilità ed al pericolo.

Non è questo il momento degli episodi, ma non può essere dimenticato il coraggioso saluto da lui portato alla salma di Anna Kuliscioff, al termine di un corteo funebre turbato da tristissime violenze, come bene ha ricordato l'onorevole Greppi. Incurante di urli, di minacce, di intimidazioni, Enrico Gonzales, sovrastando la folla dai gradini del Famedio, rivolgeva alla grande compagna socialista l'estremo saluto, poi, ai compagni, al maestro di noi tutti, parole nobilissime che ancora oggi non si possono ricordare senza profonda commozione.

Tale fu, signor Presidente ed onorevoli colleghi, per tutta la sua vita e in ogni momento il nobile spirito dell'uomo che onorò questa Assemblea e al quale oggi noi socialisti democratici rendiamo un affettuoso omaggio di devozione e di amore. La sua memoria vivrà sempre nel nostro cuore e in quello dei suoi concittadini.

BRUSASCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo democristiano mi associo, con commossa solidarietà, al profondo, generale rimpianto per la morte di Enrico Gonzales.

Non ripeterò i fatti della sua vita e della sua lotta, esposti dall'onorevole Ferrari e dall'onorevole Greppi. Quale rappresentante dell'ultima generazione dei cattolici che militarono nel partito popolare italiano e quale membro dei comitati democristiani del periodo della Resistenza, rendo testimonianza dell'esempio che Enrico Gonzales offrì anche a noi con la sua vita e le sue opere. Socialista ma signore nello spirito, combattente della sua idea ma leale verso chi dissentiva o gli era contrario, con il costante scrupolo di rispettare le persone, di comprenderne gli stati d'animo, di conoscerne il pensiero e di aiutarli nel bisogno.

Campione, nel senso umano, del socialismo del quale fu per tanti anni alfiere, Enrico Gonzales mirò sempre con il suo grande animo di artista a fare della giustizia un'espressione anche a bellezza e ad armonia nella libertà e nella democrazia.

Egli fu *naturaliter* cristiano in tutti gli atti della sua vita. Questo sincero, profondo e grato riconoscimento esprime il calore e il significato dell'omaggio che il gruppo democristiano della Camera vuole rendere in questa aula alla memoria di Enrico Gonzales.

ALINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALINI. Il gruppo parlamentare del partito socialista di unità proletaria si associa alle parole di cordoglio che qui sono state espresse dai colleghi che mi hanno preceduto per la scomparsa del senatore Enrico Gonzales. Al di sopra delle differenti posizioni ideologiche che si richiamano al socialismo, vogliamo soprattutto ricordare di lui la nobile figura di antifascista e di combattente per la libertà che tanto ha dato, insieme con molti altri compagni di lotta, per conquistare al paese democrazia e libertà.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Il gruppo liberale si associa, a mio nome, alle parole di cordoglio che sono state dette dagli oratori che mi hanno preceduto in memoria del senatore Enrico Gonzales.

Chi parla non ha avuto la fortuna di conoscere lo scomparso; però dalle parole evocatrici — senza voler far torto agli altri ora-

tori — espresse particolarmente dal collega Greppi ho ricevuto l'illusione di vedere chiari dinanzi a me i contorni dell'uomo che ci è venuto a mancare. In quelle parole ho trovato un accento che mi ha toccato profondamente. Onorevoli colleghi, i principi e le idee possono e devono dividerci; ma vi è una cosa che dovrebbe unirci tutti: la fede nei principi e nelle idee, che è la cosa più bella, più profonda e significativa della vita. Quando si ha la certezza che esistono uomini (e vorremmo che essi fossero in numero sempre crescente) i quali credono in quello che dicono e in quello che fanno, la dignità degli uomini viene accresciuta ed esaltata. La fede nei propri principi è il titolo che conferisce rispetto alla dignità umana.

Con questi sentimenti, desidero anch'io a titolo personale e a nome del mio gruppo associarmi al cordoglio espresso dalla Camera.

BRIGHENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGHENTI. Il gruppo del partito comunista si associa alle parole di cordoglio che qui sono state espresse dai vari gruppi della Camera per ricordare la nobile figura dell'ex senatore Enrico Gonzales.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del Governo mi associo con deferenza e con commozione al ricordo ed alla commemorazione dell'onorevole Gonzales. Il collega Greppi ed il collega Ferrari ne hanno ricordato in modo commovente gli atti principali, le opere, le eletture virtù. Senza dubbio l'onorevole Gonzales si erge di fronte ai nostri occhi, alla storia, come una figura luminosa di politico, di parlamentare, di cittadino e di uomo che contribuì con coerenza in tutta la sua vita, in momenti gravi e difficili della nostra patria, alla difesa dell'affermazione della libertà, della giustizia e del progresso.

Gonzales, che ebbi l'alto onore di conoscere ed al quale fui vicino in momenti tanto gravi per il nostro paese, fu una figura grande, soprattutto fu un grande esempio della sofferta democrazia italiana; esempio di fronte al quale noi ci inchiniamo con gratitudine e con senso di profondo cordoglio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza si associa alla commemorazione del senatore Enrico Gonzales la cui scomparsa ha costituito un lutto nel mondo politico e forense italiano. È stata, la sua, una figura di grande rilievo umano e professionale, che può

essere considerata esemplare e indicata alle nuove generazioni come espressione di coerenza, di spirito combattivo, di totale dedizione alla causa della libertà.

Insigne penalista, Enrico Gonzales si affermò sin dai primi anni del secolo come l'avvocato che affrontava volentieri i casi più difficili e difendeva tutti, senza badare alle idee politiche dell'imputato o alle proprie o a quelle degli avversari, perché consapevole della sua missione professionale. Uomo generoso, di grande cuore e tolleranza, non ammetteva però transazioni con la propria coscienza né compromessi sul piano delle idee. È rimasto celebre l'inizio di un suo discorso in quest'aula, quando, all'indomani del delitto Matteotti, non esitò a levarsi, fieramente accusatore, contro il Governo; ed in quelle sue famose parole iniziali « Dunque, è vero ! » vibravano lo sdegno e l'ardimento di uno spirito pronto a subire le persecuzioni pur di proclamare le proprie idee. Ed infatti egli fu perseguitato, percosso a sangue, imprigionato.

Entrato nella Camera dei deputati nel 1921 per la circoscrizione Milano-Pavia, ne uscì nel 1926 quando fu arbitrariamente privato del mandato parlamentare. Dopo la Liberazione partecipò attivamente, recando il contributo della sua lunga esperienza politica, ai lavori della Consulta Nazionale; nel 1948 fu eletto senatore nella lista del partito socialista dei lavoratori italiani, per il III collegio di Milano. Anche al Senato donò i tesori della sua intelligenza, delle sue capacità politiche e soprattutto della sua umanità: una umanità che nessuno osò mai contestargli, nemmeno i suoi avversari più accaniti.

Grande oratore, limpido stilista, Enrico Gonzales esponeva le proprie idee con il timbro di una sincerità e di una forza logica che non venivano dimenticate da chi aveva il privilegio di ascoltarlo. Figure come la sua, nella quale al rilievo politico si aggiungono elevate doti umane e grande spicco professionale, onorano una generazione e una società. (*Segni di generale consentimento*).

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri » (*Approvato dal Senato*) (2406);

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Approvato dal Senato*) (2271).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (2418); e delle concorrenti proposte di legge De Pasquale ed altri (2278), Degan ed altri (2346), Cottone e Taverna (2411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167; e delle concorrenti proposte di legge De Pasquale ed altri (2278), Degan ed altri (2346), Cottone e Taverna (2411).

È iscritto a parlare l'onorevole Cottone. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante i lavori nella Commissione lavori pubblici in sede referente per esaminare il disegno e le varie proposte di legge sull'argomento che stiamo trattando, più volte noi liberali ci siamo sentiti apostrofare con queste parole: « Voi liberali avete votato la legge n. 167 ». Non si capiva bene se era un semplice *memento*, nel qual caso esso era superfluo, o se piuttosto voleva essere una specie di imputazione, e in questo secondo caso è chiaro che affiorava, freudianamente, vorrei dire, nei colleghi che lanciavano l'apostrofe, la coscienza di avere quanto meno commesso un errore e la necessità di voler distribuire equamente la responsabilità relativa.

Certamente noi liberali abbiamo votato la legge n. 167. Perché l'abbiamo votata? L'abbiamo votata proprio per le finalità che la legge si proponeva di raggiungere, che per noi erano e rimangono ancora oggi permanentemente valide e legittime. Queste finalità riguardavano la possibilità di assicurare programmi razionali ed organici per lo sviluppo dei nostri centri urbani, di assicurare il maggiore numero di case economiche e popolari per i meno abbienti e di evitare la speculazione edilizia sulle aree attraverso l'acquisizione da parte dei comuni di aree a prezzo limitato.

Ma oggi dobbiamo tutti riconoscere che abbiamo commesso degli errori. Debbo ricor-

dare che lo stesso rappresentante del Governo che partecipava alle nostre riunioni in sede referente, l'onorevole de' Cocci, francamente e lealmente, lo ha ammesso. Dopo più di tre anni la legge n. 167 non ha raggiunto quelle finalità per le quali era stata varata, a prescindere dall'intervento della Corte costituzionale. Oggi tutti avvertono la necessità che la legge n. 167 venga ritoccata, e non solo nei punti che sono stati rilevati incostituzionali dalla Corte. Ne conviene lo stesso Governo. Del resto nel suo disegno di legge esso ritocca anche altri punti.

Sul principio, dunque, vi è consenso. Il dissenso nasce nella sostanza delle modificazioni che ciascuno pensa di apportare alla legge n. 167.

Devo innanzitutto presentare le mie scuse se il modo improvviso con cui questo argomento è stato posto all'ordine del giorno non ci ha permesso — o per lo meno non ha permesso a me — di preparare un discorso, sicché mi servirò di alcuni appunti che del resto sono assolutamente necessari per i riferimenti da fare all'intricato groviglio di articoli che rientrano nella vecchia legge, nel nuovo disegno di legge e nelle varie proposte di legge che sull'argomento sono state presentate.

Desidero affrontare innanzitutto le parti ferite a morte per così dire dalla sentenza della Corte.

Indennizzo per espropriazione. Già in altra occasione la Corte aveva manifestato il suo pensiero sul carattere dell'indennizzo e con la sentenza n. 61 del 1957 aveva affermato (cito testualmente) che « data la preminenza dell'interesse pubblico in vista dei fini cui tende l'espropriazione, l'indennizzo non può rappresentare un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensì il massimo di contributo e di riparazione che la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato ». Prego gli onorevoli colleghi di tenere in particolare considerazione questa seconda parte della sentenza, sulla quale avrò occasione di ritornare.

Questi stessi principi poi venivano confermati successivamente in altre sentenze: nn. 3 e 33 del 1958, n. 41 del 1959, n. 5 del 1960, nn. 67 del 1959 e 91 del 1963. Con quest'ultima sentenza, anzi, veniva ribadito che « l'indennizzo non può essere irrisorio o simbolico, ma deve rappresentare serio ristoro del pregiudizio subito dal proprietario ».

Fatta questa premessa, ritorniamo all'esame della legge n. 167. La Corte, a proposito del secondo comma dell'articolo 12, non inficia il modo o il sistema di indennizzo che è

stato escogitato; e, come non discute neppure il potere del legislatore di autorizzare la formazione e l'attuazione di piani e di programmi in vista di finalità di interesse generale, così non disconosce la discrezionalità del legislatore di riportare la liquidazione dell'indennità ad una data anteriore a quella della espropriazione, purché — aggiunge la Corte — « siano però disposti i necessari temperamenti così da eliminare la possibilità che l'indennizzo perda consistenza e non assolva più la funzione di garanzia ». La Corte, insomma, arriva alla dichiarazione di incostituzionalità partendo da due rilievi. Primo: per la determinazione e la liquidazione dell'indennità — così come è previsto dalla legge n. 167 — si crea, secondo la Corte, una situazione di incertezza o di alea derivante dal concorso di vari elementi (la lunga durata del periodo di validità dei piani e la facoltà dei comuni di espropriare gradualmente); di qui la possibilità che nell'area di tempo « si verifichino — afferma ancora la Corte — eventi perturbatori tali da condurre ad una liquidazione dell'indennità in misura irrisoria o addirittura simbolica ».

La Corte, in poche parole, si preoccupa dell'inflazione e quindi della incidenza di questa sulla consistenza reale dell'indennizzo. Come dire: il comune blocca beni reali e perciò deve indennizzare a valori reali.

Altro rilievo che fa la Corte è la disparità che può derivare ai proprietari espropriati in momenti diversi (la cosiddetta « dissociazione »), per cui si possono avere indennità liquidate in termini reali uguali per beni originariamente di valore diverso, e diverse per beni originariamente di valore uguale.

Stando così le cose, nella nostra proposta di legge noi liberali non facciamo altro che ubbidire a questi suggerimenti e portare i temperamenti necessari suggeriti dalla Corte, cioè l'aggiornamento monetario come compenso all'eventuale svalutazione monetaria e quindi per assicurare la consistenza reale dell'indennizzo. Anche i colleghi comunisti nella loro proposta fanno rientrare il compenso alla svalutazione in base agli indici dell'« Istat ». A questo punto desidero ricordare ai colleghi che dal 1960 al 1965 la nostra lira si è svalutata del 27,9 per cento, cioè chi aveva 100 lire nel 1960 oggi se ne trova in tasca poco più di 78. Dal 1961 al 1965 la svalutazione è stata del 24,8, quasi il 25 per cento. Perché ricordo questo? Perché noi, se non ricordo male, abbiamo approvato la legge nell'aprile 1962; quindi l'applicazione, in base all'adozione dei piani, si dovrebbe riportare al 1960. Dal 1960

ad oggi gli indici di svalutazione (non certamente modesti) sono quelli che mi sono permesso di ricordare.

Noi poi suggeriamo l'interesse legale sull'indennizzo, dall'approvazione del piano al momento del pagamento dell'indennità di esproprio, oppure sul prezzo nel caso di accordo bonario, e ciò per ovviare alla cosiddetta dissociazione di cui parlavo prima. A nostro giudizio questo è il rimedio semplice e razionale per riparare all'errore.

Debbo qui aggiungere, senza voler tradire alcun segreto, che questo giudizio è condiviso da molti colleghi della maggioranza, anche se esplicitamente non lo dicono perché « la ragion sommettono al talento », intendendo per talento la volontà irrazionale di sostenere comunque questo Governo di centro-sinistra, anche quando fa errori. E a proposito di errori del Governo di centro-sinistra, io mi domando e domando a voi: che cosa propone nel suo disegno di legge il Governo? Il Governo propone, quanto all'indennizzo, l'applicazione della famosa legge di Napoli.

Vorrei a questo punto fare alcune osservazioni. Innanzitutto, la legge di Napoli riguarda espropriazioni di fabbricati e non di aree inedificate. In secondo luogo, 80 anni fa, quella legge fu congegnata in modo da non sacrificare la proprietà, e qui invece vi si fa ricorso per sacrificarla (è detto in modo esplicito). I colleghi comunisti sostengono che l'applicazione della legge di Napoli non elimina il plusvalore né la rendita fondiaria. A mio modo di vedere, essi non pensano che queste sono cose che non si eliminano mai: o ne gode il proprietario, o ne gode il comune che espropria, o ne gode il nuovo proprietario che compra dal comune, o, alla fine, ne gode l'inquilino.

Vi è poi un'altra osservazione: l'applicazione della legge di Napoli darà certamente luogo a un contenzioso assai massiccio. Ciò è stato previsto da tutti; dal collega Ripamonti che è relatore, dallo stesso rappresentante del Governo in Commissione onorevole de' Cocci, persino da due autorevoli funzionari del Ministero dei lavori pubblici che i colleghi hanno avuto, insieme con me, la soddisfazione di ascoltare nei loro interessanti interventi allorché furono invitati alla riunione del Comitato ristretto. Perché darà luogo a questo contenzioso massiccio? Perché anche se il mercato delle aree non morirà del tutto per via delle facoltà concesse dall'articolo 16, dovendo fissare il valore delle aree al momento dell'esproprio sorgeranno certamente grosse difficoltà per l'accertamento del valore,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

in rapporto all'incidenza che avrà, in più o in meno, l'inclusione di tali aree nei piani; e di qui verranno certamente le molte contestazioni. Si è tanto sicuri di queste contestazioni che addirittura il collega Ripamonti — non so se si proponga anche di presentare qualche emendamento a tal fine — riteneva opportuno cominciare a studiare un sistema che potesse, se non eliminare, certamente snellire l'eventuale massa di contenzioso.

Inoltre il Governo afferma di aver fatto ricorso alla legge di Napoli per assicurare la certezza del diritto. Ma senza dubbio il Governo non può cancellare l'ombra di incostituzionalità che si stende sulla legge di Napoli applicata nel contesto di una legge come la n. 167, che non le è connaturale.

Devo ricordare a questo punto che uno dei due altissimi funzionari che parteciparono ai lavori del Comitato ristretto e dei quali tutti abbiamo avuto il piacere di ascoltare le considerazioni estremamente giuste, non poté fare a meno, egli che è anche un eminente giurista, di presentare davanti ai nostri occhi, chiara come l'aveva egli stesso davanti ai suoi, l'ombra di incostituzionalità che si stendeva sull'applicazione della legge di Napoli nel contesto della legge n. 167.

Il Governo dice: nei pochi casi singoli in cui è stata applicata, finora la legge di Napoli non è stata impugnata, quindi essa mi dà una certa garanzia. Ma io chiedo a lei, onorevole ministro: veramente, in coscienza, ritiene di poter prevedere la stessa calma quando l'applicazione sarà generalizzata e per una prospettiva di dieci anni?

Come liberale, intendiamoci, io potrei essere lusingato: il Governo di centro-sinistra non trova di meglio che ricorrere alle leggi sagge dei nostri saggi nonni liberali: « Oh, gran bontà dei deputati antichi » si potrebbe dire parafrasando il poeta.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Non erano certo tutti liberali!

COTTONE. Ma la legge di Napoli, saggia in sé, non può sfuggire al sospetto di incostituzionalità, una volta che sia adoperata, come voi volete, per l'esproprio di aree inedificate.

A questo punto, signor Presidente, mi permetta di rilevare, senza presunzione, s'intende, la ingenuità e la sorprendente limitatezza della capacità legislativa degli attuali nostri governanti, la loro assoluta mancanza di risorse. Intendiamoci: i socialisti, a mio modo di vedere, hanno diritto, proprio come dicono i giuristi, alle esimenti: non hanno mai governato, da decenni non hanno fatto altro che

sparare a salve dall'opposizione, e quindi possono anche essere giustificati.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Ma il ministro ha una tradizione di governo nella sua famiglia, perché anche il padre fece parte del Governo!

COTTONE. Ma i democristiani! I democristiani, che governano il paese da venti anni e dovrebbero essersi scaltriti, veramente non possono avere le attenuanti neppure generiche.

Ora, voi socialisti e voi democratici cristiani del Governo di centro-sinistra come mai non avete pensato che per fugare l'ombra di incostituzionalità bastava un semplicissimo trucco? Bastava nel vostro disegno di legge riportare il contenuto dell'articolo 13 della legge di Napoli senza fare esplicito rinvio alla parte normativa. Con questo avreste salvato tutto, dal momento che vi siete intestarditi a voler applicare a qualunque costo la legge di Napoli che nel contesto della 167 non c'entra.

Onorevole ministro, ella fa cenni di meraviglia. Io vorrei esortarla a riflettere alla innocente malizia che le ho suggerito: essa non deriva a me da esperienze di governo, ma forse noi studiamo più a fondo le cose: voi peccate invece di un certo semplicismo.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Va bene, può essere un sistema o, se vogliamo, un espediente.

COTTONE. L'espediente, se lo vuol chiamare così, è in questo senso: che siccome il riferimento esplicito alla legge di Napoli può, (come sospettano tutti) far nascere un nuovo motivo di incostituzionalità, il non farvi esplicito rinvio, limitarsi a recepirne il contenuto e la formulazione (nessuno è autorizzato a credere che si tratti della legge di Napoli) vi avrebbe salvato dal pericolo della incostituzionalità. Non è un espediente, dunque, ma uno strumento di tecnica legislativa.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il giudizio di costituzionalità atterrà in ogni caso alla sostanza delle norme.

COTTONE. Non sono d'accordo: l'elemento di incostituzionalità, se sorgerà, sorgerà per il fatto che voi recepite una legge che non è connaturale al contesto della 167 in cui viene inserita. Mi pare di averlo chiarito. Voi applicate una legge che riguarda l'espropriazione di fabbricati, di edifici, come strumento di attuazione di un'altra legge che riguarda invece l'espropriazione di aree inedificate. Ecco dov'è il profilo d'illegittimità della legge che volete applicare.

Veramente io capisco che può essere ascoltata con imbarazzo da parte del Governo la innocente malizia che l'opposizione gli suggerisce per superare i suoi stessi errori. Non intendo dire che noi abbiamo una capacità e abilità legislativa maggiore della vostra; il fatto è che voi (me lo consenta, onorevole ministro) siete veramente alle prime armi. Qui veramente, a proposito di Napoli, sarebbe proprio da dire: povera Italia «'mmano 'e criature»! Non avete risorse! Questa è la verità.

Ma vi è ancora un altro aspetto di incostituzionalità. È ammesso da tutti che l'applicazione della legge di Napoli, con il suo sistema di calcolo, ridurrà di fatto del 50 per cento l'indennizzo dei proprietari espropriati, rispetto a quello concesso con l'applicazione del vecchio sistema, anche senza i temperamenti suggeriti dalla Corte. Questo non solo è ammesso, ma è detto esplicitamente nella relazione che accompagna il testo governativo ed è stato più volte ripetuto in Commissione.

Quindi, siamo tutti d'accordo: applicando la legge di Napoli voi darete ai proprietari espropriati un indennizzo pari alla metà di quello che invece avrebbero percepito con l'applicazione del vecchio sistema, anche senza i temperamenti previsti dalla Corte.

Afferma la Corte che «l'indennizzo deve essere il massimo di contributo e di riparazione che la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato». Ora, risulta che già la pubblica amministrazione era in grado, per la stessa legge n. 167, di garantire il doppio di quello che ora si stabilisce di dare con la modifica della legge.

Vero è che la Corte riconosce al legislatore una sfera di discrezionalità nello stabilire la misura e i modi di pagamento, ma fra il 100 disposto prima e il 50 proposto oggi vi è un divario che rende fondato — a mio giudizio — il dubbio sulla illegittimità costituzionale di un indennizzo che non è certo il massimo che la pubblica amministrazione può dare, come vuole la Corte costituzionale.

Nel testo governativo poi, in aggiunta all'indennità, è previsto un interesse del 2 per cento. Non si capisce perché non si faccia ricorso all'interesse legale previsto dal codice civile.

Il Governo giustifica questo 2 per cento con una serie di considerazioni. Scrive: per non accrescere in modo difficilmente sopportabile dai comuni il costo di attuazione dei piani. È un primo rilievo. Ma questo, onorevole ministro, è ingiusto che si ottenga a spese solo di alcuni cittadini e non di tutti.

Aggiunge il Governo: perché, così come è detto negli articoli 16 e 18, i proprietari possono — se vogliono — costruire in proprio.

E a questo riguardo più avanti spero di poter dimostrare che le condizioni poste sono più scoraggianti che incoraggianti nei confronti dei proprietari che intendessero costruire.

Dice poi il Governo che questo 2 per cento si aggiunge alla parziale acquisizione del plusvalore delle aree, e formula altri rilievi di minore importanza.

Veniamo ora all'altro punto sospetto di incostituzionalità, cioè all'articolo 16, alla facoltà di costruire all'interno dei piani. La Corte ha dichiarato incostituzionale la cosiddetta discriminazione tra i proprietari di aree destinate alla costruzione già prima di essere incluse nella 167, e i proprietari di aree non destinate alla costruzione prima di essere incluse nella 167. Onorevoli colleghi, non è che il Governo non abbia pensato subito alla soluzione radicale. No, vi ha pensato subito! Immediatamente, il primo pensiero che ha avuto è stato quello di risolvere la cosa radicalmente: abolire *sic et simpliciter* gli articoli 16, 17, 18, e vietare cioè a tutti i proprietari di costruire alloggi di tipo economico e popolare. Direi che questa è proprio la prima cosa a cui aveva pensato: l'ha scritta nella relazione che accompagna il testo governativo. Però ciò che cosa avrebbe comportato? Avrebbe comportato il costringere i comuni ad espropriare tutte le aree dei piani per cederle poi a enti e a privati. Sicché, alla fine, il Governo s'è domandato: e quando sarebbero mai state costruite le case economiche e popolari? Allora ha riflettuto e alla fine ha deciso di abolire la discriminazione rilevata dalla Corte lasciando a tutti i proprietari la facoltà di costruire. Tuttavia il suo testo, onorevole ministro, fa un'eccezione per i proprietari di aree destinate nei piani a strade, chiese, ospedali, scuole, piazze e alle rispettive zone laterali di rispetto. I proprietari di queste aree, secondo il testo governativo, non hanno la facoltà di presentare domanda di costruire alloggi di tipo economico e popolare. Secondo noi, questa discriminazione potrebbe essere riconosciuta incostituzionale. Gli stessi colleghi comunisti hanno immediatamente afferrato la cosa, tanto che nel loro testo ripropongono l'istituto della permuta. Devo ricordare che anche nel testo, poi ritirato, del collega Degan, democratico cristiano, questa discriminazione scompariva in quanto quel testo, mentre non dava più ad alcuno dei proprietari il diritto di co-

struire, dava però a ciascuno il diritto di preliezione *pro quota* nelle aste. L'onorevole relatore se lo ricorderà.

Ora noi liberali diamo invece a tutti il diritto di costruire, sia singolarmente sia in consorzio, con l'impegno di contribuire alla spesa di urbanizzazione primaria in relazione al volume edificabile consentito, in modo da evitare trucchi di qualsiasi genere.

Circa poi le spese di urbanizzazione primaria, nella proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare col mio collega Taverna facciamo riferimento, per esigenza di chiarezza, alla legge 29 settembre 1964, n. 847, che definisce proprio in modo completo quali sono le opere di urbanizzazione primaria.

Veniamo ora all'articolo 17, ai famosi casi di inadempienza. Il testo governativo ritocca anche l'articolo 17 avendo riguardo ai costruttori privati che, dopo aver ottenuto la licenza di costruzione, non iniziano entro i 4 mesi o non terminano entro i 2 anni. Il Governo però nel suo testo lascia intatto tutto l'articolo 17 e si limita a modificare formalmente soltanto il sesto comma proprio per uniformarlo all'articolo 12 riveduto con l'applicazione della legge di Napoli.

Il Governo fa questo, anche se riconosce (lo scrive nella relazione governativa) la vessatorietà del sistema attraverso « la quantità e qualità dei limiti dai quali è circoscritto l'esercizio della facoltà di costruire ». Il Governo riconosce quindi le virtù negative contenute nel vecchio testo. Tuttavia non pensa di trasformarle in virtù positive, cioè da disincentivi in incentivi, come si dice ora, con brutte parole.

La proposta liberale modifica invece in gran parte l'articolo 17, per renderlo più razionale e più aderente a una visione realistica dell'attività costruttiva. Il termine di inizio della costruzione è riportato alla validità della relativa licenza, che di norma è di sei mesi. Né si comprende perché la legge abbia voluto limitarlo a quattro mesi. La 167 dice che il termine per l'inizio della costruzione può essere prorogato dalla commissione prevista dall'articolo 11 solo per i proprietari di aree costruttori di alloggi in proprio; non solo, ma che abbiano anche chiesto (ed io aggiungo: anche se non abbiano ottenuto) i benefici previsti dalle leggi sull'edilizia economica e popolare.

Vorrei rilevare l'assurdità della figura, prevista nella legge n. 167, del cosiddetto proprietario di area che costruisce per l'alloggio proprio. Bisogna dire anzitutto che i proprietari di case non possono costruire case

se non di tipo economico e popolare; sicché è assurdo pensare che i proprietari di aree che vogliono costruire per l'alloggio proprio costruiscano grandi edifici; per la loro famiglia semmai costruiranno una semplice villetta di tipo economico e popolare. Ma se la legge volesse questo (e il suo spirito è invece ben diverso) non si avrebbe più il razionale sfruttamento delle aree per l'edilizia economica e popolare.

È chiaro che chi costruisce un alloggio in proprio non si limiterà solo alla casetta (altrimenti nelle aree che andiamo a bloccare per formare i piani, si avrebbero le città giardino), ma sopraeleverà e costruirà altri appartamenti da affittare.

Ebbene, se è così (e non può essere che così), è assurdo pensare che eventuali giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione prevista dall'articolo 11, per concedere la proroga, debbano valere solo per i proprietari costruttori di alloggi propri e non anche per tutti indistintamente gli altri.

Se dopo i primi assaggi si scoprono grotte o falde d'acqua, per esempio, queste sorprese, ritardatrici dei lavori, sono valide per tutti...

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Questo ora è previsto!

COTTONE. Se a un certo momento intervengono piogge continue, queste ritardano i lavori non del solo proprietario di area che sta costruendo un alloggio proprio ma ritardano il lavoro di tutti. Lo stesso dicasi per gli eventuali scioperi.

È assurdo, infine, che possa ottenere la proroga il proprietario che costruisce un alloggio proprio ed ha chiesto, anche se non ha ottenuto, i benefici previsti dalla legge, e non possa ottenere la proroga un proprietario che costruisce anch'esso un alloggio proprio, dello stesso tipo economico e popolare, ma che non ha chiesto i benefici previsti dalla legge o per ignoranza, o per essere scaduti i termini, o per evitare pratiche burocratiche.

La proposta liberale concede invece a tutti i proprietari il diritto di ottenere la proroga, quando evidentemente ricorrano giustificati motivi.

Infine non è prevista da noi alcuna penale per il mancato inizio dei lavori entro il termine stabilito. La maggioranza ha invece proposto una penale del 10 per cento, che rappresenta una misura disincentivante e dannosa per le stesse finalità della legge, che tende a far costruire case in maggior numero possibile con il concorso di tutti. Va poi considerato che il proprietario che non ha ini-

ziato i lavori entro il termine stabilito è già danneggiato per le spese di progetto sostenute o per il credito che ha chiesto ad una banca e che non ha magari ottenuto in tempo; comunque è punito con l'esproprio.

Sempre a proposito dell'articolo 17 della legge n. 167, va osservato che esso prevede l'espropriazione, promossa dal ministro, qualora i lavori iniziati non siano ultimati entro i termini prescritti. La nostra proposta prevede, invece, l'espropriazione della costruzione iniziata e non ultimata nei termini prescritti, solo nel caso in cui non ricorrano validi e comprovati motivi che giustifichino il ritardo. Inoltre, a nostro avviso, deve trattarsi non di un obbligo ma di una facoltà di promuovere l'espropriazione concessa al ministro su proposta del sindaco. Se per caso il ritardo fosse di una settimana ella, signor ministro, si sentirebbe di intervenire subito per espropriare senza tenere in alcun conto i sacrifici fatti dal proprietario? Sia ben chiaro che nessuno di noi sostiene queste tesi per difendere i proprietari; ciò che noi vogliamo tutelare è l'istituto della proprietà, che è un diritto naturale. La proprietà è a nostro giudizio uno degli elementi ai quali si può saldamente e fermamente ancorare la libertà, la libertà intesa nel suo complesso, come sintesi di tutte le libertà, perché parlare solo della « libertà » non significherebbe niente: come ci insegna il nostro Croce, la libertà ha un valore quando le comprende tutte.

La nostra proposta di legge prevede poi, in caso di esproprio, il completamento dell'edificio e la sua destinazione non solo a coloro che occupano le abitazioni malsane di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, come è previsto dal disegno di legge, ma anche alle categorie di cui alla legge 2 luglio 1949, numero 408, quelle cioè degli aventi diritto ad abitazioni di tipo economico e popolare.

Per quanto riguarda gli edifici iniziati e non ultimati, la nostra proposta di legge prevede in caso di esproprio un indennizzo pari al valore dell'area calcolato ai sensi dell'articolo 12, aggiunto al valore della costruzione dell'opera eseguita, stabilito dall'ufficio del genio civile che abbia approvato il progetto, così come previsto dall'articolo 16 della stessa legge n. 167.

Le modifiche all'articolo 17 da noi proposte tendono insomma a raggiungere il fine di togliere a tale norma, così come è attualmente formulata, quel carattere vessatorio, minaccioso, settario che manifestamente essa ha verso la privata iniziativa. Devo far rilevare al riguardo che se siamo arrivati a que-

sta angosciata crisi edilizia che tormenta tutti, lo si deve al fatto che l'indirizzo seguito dalla più recente legislazione urbanistica ha smorzato ogni entusiasmo dell'iniziativa privata, determinando così l'attuale stasi.

Un altro articolo della legge n. 167 che anche il testo governativo ritocca è il 18, riguardante i canoni di affitto per gli alloggi costruiti dai privati. La legge del 1962, la 167, stabiliva che gli alloggi costruiti dai privati in base all'articolo 16 possono essere affittati solo agli assegnatari di alloggi popolari ad un canone convenzionato con i comuni e che per i primi quindici anni sia determinato nella misura del 5 per cento del costo di costruzione, non compreso il costo dell'area; si fa però riferimento non al costo effettivo dell'alloggio ma a quello di abitazioni analoghe realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari.

Con quello che prescrive l'articolo 16 della legge n. 167, con quello che è contenuto nell'articolo 18 e con le norme vessatorie di cui all'articolo 17 (la cui gravità è riconosciuta dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge) il risultato a tutt'oggi è che nessun privato ha costruito alloggi di tipo economico e popolare da affittare.

Perché questo è accaduto dopo tre anni dall'approvazione della legge? Il canone di affitto fissato al 5 per cento non del costo reale di costruzione, ma del costo di costruzione di case analoghe fatte dall'Istituto autonomo per le case popolari, il quale gode di taluni privilegi ed esenzioni fiscali, non può assolutamente risultare remunerativo, anzi è un reddito negativo. Soprattutto se si pensa che quel 5 per cento nel vecchio testo della legge n. 167, comprende anche le spese di gestione e di manutenzione ordinaria che universalmente sono calcolate nell'1,5 per cento; sicché il 5 per cento si riduce al 3,5 per cento. Come si poteva sperare che i privati costruissero alloggi da affittare ad un canone convenzionato con i comuni al 3,5 per cento non del costo effettivo, ma del costo di case analoghe costruite dall'Istituto autonomo per le case popolari? Era veramente una pazzia!

Ma dico di più. Se si fosse insistito per costringere ad applicare in quel modo il canone di affitto, noi avremmo stimolato la costruzione di case di costo così basso da non potersi costruire. Significava stimolare la costruzione di case senza alcun *comfort*, case che non sarebbero neppure sopravvis-

sute agli stessi quindici anni di fitto bloccato previsti.

Di qui la necessità di ritoccare questo articolo. Per la verità il Governo ha riconosciuto che l'ultimo comma dell'articolo 18 rappresentava una di quelle norme che i giuristi chiamano impossibili, in questo caso pressoché impossibile, ed ha pensato ad una sua modifica.

Ma che cosa prevedono le modifiche proposte dal Governo? La possibilità di assegnare alloggi a tutti e non solo agli assegnatari di case popolari (benissimo); il costo di costruzione reale e non quello di case analoghe costruite dall'Istituto autonomo per le case popolari; si aggiunge al costo reale di costruzione il costo dell'area valutato dall'ufficio tecnico erariale e il costo delle spese di urbanizzazione primaria poste a carico dei proprietari; inoltre si riduce il blocco dell'affitto da 15 a 10 anni, si porta il canone di affitto al 6,5 per cento del costo, calcolato, come abbiamo visto, al netto delle spese di gestione e di ordinaria amministrazione.

La relazione che accompagna il testo governativo giustifica queste modifiche all'articolo 18 con la giusta — perché non dirlo? — considerazione di dare al diritto riconosciuto ai proprietari un « contenuto effettivo » (sicché il Governo riconosce che la norma prima era priva di contenuto) « che operi come stimolo per la ripresa edilizia ». Nella relazione si afferma che « il 6,50 per cento è una aliquota non eccessiva tenuto conto che dovrà servire come incentivo per l'iniziativa privata ». Aggiunge ancora che « non determinerà canoni di locazione elevati e anzi (da calcoli effettuati) tali canoni risulteranno pressoché pari a quelli mediamente corrisposti dagli assegnatari di alloggi popolari ed economici di nuova costruzione effettuati da enti edilizi pubblici ».

Questa mattina il collega Todros ha ripetuto quanto aveva dichiarato in Commissione e ci ha parlato di certe cifre di costi di costruzione per vano a Torino, cifre che in sede di Commissione mi ero permesso dire non essere corrispondenti al vero. Vorrei pregare l'onorevole Todros di rileggere la pagina 54 del piano Pieraccini, dove è indicato il costo medio tra tutti i tipi di edilizia residenziale (economica, popolare e di lusso) in 1 milione 300 mila lire per stanza; dopo di che egli si renderà conto che avevo ragione ad interromperlo questa mattina, quando mi sono permesso di dirgli che il suo ragionamento era logico, ma non vero.

TODROS. Io facevo il caso di Torino, dove non esiste alcun vano, neppure prefabbricato, costruito a meno di un milione e 300 mila lire. È chiaro che la cifra da lei indicata rappresenta la media nazionale...

COTTONE. ...quindi che comprende case economiche, popolari e di lusso.

TODROS. Se togliamo le 300 mila lire di differenza, arriviamo, anziché a 24 mila lire al mese, a 20 mila.

COTTONE. Non posso in questa sede, non conoscendo la situazione di Torino, contestare ciò che ella dice. Io faccio riferimento a un testo che per me ha un valore assai probante, trattandosi del piano Pieraccini (almeno devo ritenere che le cifre indicate in quel testo corrispondano al vero). Ma per troncane ogni discussione potrei solo aggiungere che, tutto sommato, con tutto il rispetto dovuto ai torinesi, Torino non è l'Italia.

La nostra proposta di modifica dell'articolo 18 (presentata, come diceva maliziosamente questa mattina l'onorevole Todros, prima del testo governativo) non differisce molto da quella governativa; la sola differenza riguarda la durata del blocco dell'affitto: nel testo governativo è ridotto da 15 a 10 anni, mentre noi lo riduciamo da 15 a 5, poiché la 167 per noi ha un carattere sperimentale, di immediato intervento. Insomma, occorrono molte case; quando vi saranno molte case non sussisteranno neppure gli attuali equilibri di mercato.

Nella nostra proposta, poi, è previsto, alla fine di ogni anno, l'aggiornamento del fitto in base alle variazioni del costo della vita. Oggi, nessuno lo può negare, vi è un'inflazione latente, che prima o poi farà sentire i suoi effetti. Se abbiamo già considerato qual è l'indice della svalutazione monetaria in questi cinque anni, abbiamo motivo di inserire la modifica da noi proposta.

Inoltre, tra il 6,50 per cento proposto dal Governo e il 9 per cento della nostra proposta, la differenza è più apparente che reale. In realtà, il Governo arriva al 6,50 per cento computando gli interessi sui capitali e sui mutui, computando gli oneri fiscali, la manutenzione ordinaria. A tutto questo noi aggiungiamo soltanto la manutenzione straordinaria, che incide per un altro 1,60 per cento.

Perché noi computiamo la manutenzione straordinaria? Perché si tratta — ricordiamocelo — di case di tipo economico e popolare, non di case di lusso. Abito in un appartamento, che fa parte di una cooperativa di tipo economico e popolare. Anch'ella, signor ministro, è mio coinquilino, e come tale deve

convenire che, passati pochi anni, abbiamo già dovuto sopportare le prime spese di manutenzione straordinaria, perché i nostri non sono appartamenti di lusso. Allora, perché pretermettere questo elemento di computo che tutti riconosciamo rientrare nella realtà?

Le case di tipo economico e popolare dopo 5-6 anni hanno bisogno di manutenzione straordinaria. Ogni tanto dal nostro palazzo, onorevole ministro, qualche cornicione cade (per fortuna non è morto nessuno) e questo dimostra che le spese che dobbiamo sopportare rispondono a reali necessità. Gli alloggi di tipo economico e popolare, purtroppo, per il loro costo di costruzione, hanno una resistenza assai relativa.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. La nostra è una casa speciale.

COTTONE. Non sono però calcolate le quote per l'ammortamento e per il rischio di sfitto, che pure potrebbero essere calcolate.

Però, così come ho detto in Commissione, vorrei ripetere qui, ma molto cordialmente, che il fissare un massimo percentuale per stabilire il canone di affitto convenzionato con il comune non deve allarmare, perché se anche fissiamo il 6,5 per cento o anche il 9 per cento e poi il mercato non offre una sufficiente domanda, è chiaro che l'offerta deve scendere fino a diventare conveniente. L'importante è stabilire per legge di non andare al di là di una certa percentuale; e su questo siamo tutti d'accordo.

Estensione dei piani. Stamane, il collega Todros ha dichiarato che noi liberali vogliamo dare un colpo definitivo alla legge n. 167 e che con la nostra proposta di ridimensionamento, vogliamo in sostanza ridurre i piani a ben poca cosa, privare migliaia di comuni di uno strumento idoneo a risolvere la crisi edilizia. Figuratevi, onorevoli colleghi, se penso di far torto all'intelligenza del collega Todros spendendo tempo a confutare queste affermazioni che lui per primo, certamente, riterrà dettate da una più o meno sana polemica ma non sicuramente da un suo vero convincimento, da uomo sennato ed intelligente quale egli è. Quindi, è perfettamente inutile perdere tempo per dire che quelli sono spropositi o sciocchezze.

L'articolo 3 della legge n. 167 dice testualmente: « L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e al suo prevedibile sviluppo per un decennio ».

Signor Presidente, come ha dichiarato e anche scritto lo stesso collega e (se lo con-

sente) amico, onorevole Ripamonti, già 400 comuni, poco più o poco meno, hanno adottato il piano previsto dalla legge n. 167, bloccando circa 30 mila ettari di aree fabbricabili.

Vorrei, a questo punto, fare una domanda: quante persone possono essere insediate in 30 mila ettari? Secondo alcune circolari ministeriali se ne potrebbero insediare da 150 a 300 per ettaro, cioè da un minimo di 4 milioni e mezzo ad un massimo di 9 milioni di persone. Ebbene, onorevole relatore, qual è l'aumento della popolazione italiana? Qui entriamo nel campo della semplice statistica: ogni anno nascono 950 mila bambini e i morti sono 450 mila, con un tasso quindi di incremento che si aggira sul mezzo milione all'anno. In dieci anni saranno 5 milioni.

CURTI IVANO. Ella dimentica il processo di urbanesimo in atto.

COTTONE. Parlerò anche di questo.

Dicevo che se il tasso di incremento della popolazione italiana è di mezzo milione all'anno già i soli 400 comuni che hanno adottato il piano, su 8000 comuni italiani, dispongono di un'area che da sola potrebbe consentire l'insediamento di questi cinque milioni in più di abitanti.

Si obietta che vi è anche la necessità di dare allo sviluppo urbanistico quella razionalità che sarebbe contenuta nelle finalità della legge n. 167. Ma, onorevoli colleghi, noi abbiamo già 30 mila ettari bloccati con soli 400 comuni che hanno adottato il piano. Quanti altri comuni vi sono che ancora dovranno adottarlo?

Perché dobbiamo nasconderci dietro un dito, onorevole ministro? Perché non dobbiamo lealmente riconoscere tutti che i comuni, non dico abbiano abusato, ma certamente hanno agito con una grande facilità. I comuni hanno bloccato aree molto al di là di quello che avrebbero con maliziosino dovuto fare. Basta citare che Roma ha bloccato 4.760 ettari.

Una voce all'estrema sinistra. Cinquemila.

DE MARSANICH. Esattamente 5.500!

COTTONE. Chi più ne ha più ne metta! Si vede che sono cifre così dinamiche che aumentano di minuto in minuto. Le mie erano ferme alla quota 4.760. A sinistra si ode lo squillo di 5 mila, a destra risponde l'altro squillo di 5.500.

Bologna ha bloccato 755 ettari (può darsi che siano anche queste cifre da rivalutare), Milano 685, Torino 608, Firenze 330, ecc.

Cosa voglio dire con questo? Voglio dire ai colleghi, ed in modo particolare al collega

Ripamonti che segue queste cose con grande passione, che la legge n. 167 vuole, almeno a mio giudizio, essere, onorevole ministro, un momento nella razionalizzazione generale dell'urbanistica nazionale. Io vorrei anche aggiungere che vuol essere uno strumento da adoperare con carattere sperimentale a questo fine. Invece che cosa stiamo constatando? Che la legge n. 167 da sola dà ai pochi comuni, in cui il piano è stato adottato, la possibilità di soddisfare quasi quasi l'esigenza abitativa totale di tutto il paese per un decennio.

Mi sembra che a questo punto sia necessario ridimensionare le cose; impedire, come ho detto poco fa, non gli abusi dei comuni, ma certo la faciloneria con cui essi hanno agito. Una estensione troppo grande dei piani previsti dalla legge n. 167 è chiaro che finisce col ridurre le altre aree disponibili per tutta l'edilizia residenziale libera, con la conseguenza non soltanto di restringere il mercato, di elevare i prezzi, ma, in fondo, di contribuire ad allargare le disfunzioni, le storture che esistono nel settore.

Insomma la legge n. 167 finora ha bloccato le aree ma non ha realizzato opere (le realizzerà nel tempo).

Ora, mentre l'esigenza è quella di ridimensionare le cose, il Governo (il Governo di centro-sinistra), con il testo che ha predisposto, inserisce nel suo disegno di legge un articolo 6 che a me è risultato molto sibillino.

Il famoso articolo 5 della legge n. 167 al n. 5 fa obbligo ai comuni, come tutti ricordano, di corredare il progetto del piano (oltre che con tante altre cose) con una relazione illustrativa ed una relazione sulle previsioni delle spese occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

Dice la relazione che accompagna il testo governativo: poiché si tratta di previsioni di spesa e non di piano finanziario vero e proprio, è utile (l'aggettivo non è mio, l'aggettivo è nella relazione governativa), dare, con una norma interpretativa del n. 5 dell'articolo 5, il carattere di valore indicativo di larga massima alle previsioni di spesa stessa.

Non solo, ma poiché le valutazioni fatte finora sono state superate dalla cosiddetta congiuntura, è « utile » (dice la relazione governativa) dare ai comuni la facoltà di rettificare ed aggiornare le previsioni entro 60 giorni dall'approvazione della nuova legge, senza invalidare il piano già adottato. E aggiunge che le deliberazioni di rettifica e di

aggiornamento saranno immediatamente esecutive.

Vorrei fare qualche osservazione. Vero è che si tratta, onorevole ministro, di previsione di spesa nell'arco di dieci anni, ma è chiaro che ad esse deve corrispondere, nello stesso arco, un piano finanziario, sia pure annuale, come chiarisce l'amico Ripamonti. Ma sempre di piano finanziario si tratta, fatto anno per anno: ed io aggiungo, onorevole Ripamonti, a prescindere dai contributi statali per il piano. Comunque, un piano finanziario, anno per anno, va fatto entro l'arco dei 10 anni.

Onorevole ministro, se si dà la facoltà di rettificare e di aggiornare « con valore indicativo di larga massima » quelle previsioni, evidentemente non per diminuirle, ma per aumentarle, per dilatarle, è chiaro che alla fine risulterà maggiorato anche il piano finanziario di spesa. Questo è ovvio. E tutto ciò, secondo il testo governativo, dovrebbe avvenire con carattere immediatamente esecutivo, senza l'approvazione degli organi tutori, anche se quelle spese non saranno compatibili con il bilancio comunale. Insomma, onorevole Presidente, con questo sistema sparirà ogni forma di controllo amministrativo e finanziario. Ella immagina che festa per le nostre amministrazioni comunali? I nostri comuni, a cui è stata sempre rimproverata la finanza allegra, saranno d'ora in avanti stimolati per legge alla finanza allegrissima. Insomma, avremo la « dolce vita » amministrativa e finanziaria dei comuni italiani. Noi tutti, chi più chi meno, prima di essere stati deputati al Parlamento o contemporaneamente, siamo stati anche amministratori comunali, perciò sappiamo benissimo che cosa sono questi nostri organismi amministrativi. Con questo non è che io voglia incriminare le amministrazioni comunali: ma perché non dobbiamo riconoscere anche le nostre debolezze? Intendiamoci: se io fossi nato turco, avrei fatto di tutto per prendere la cittadinanza italiana, perché amo troppo questo paese; ma questo non mi esime dal riconoscere anche i nostri difetti. E i nostri difetti, a livello amministrativo comunale — perché non dirlo? — sono gravi, molto gravi. Tra l'altro, non dobbiamo dimenticare che se oggi noi viviamo ore di angoscia per una inflazione che è latente, lo dobbiamo in gran parte a quel grosso buco che hanno fatto proprio gli enti locali: al *deficit* — intendo dire — degli enti locali (regioni, province e soprattutto comuni) che supera i mille miliardi, *deficit* che, aggiunto a quello, non meno

grosso, dello Stato, arriva in totale a 1.500-1.600 miliardi, che sono la causa prima della nostra inflazione.

TODROS. Le speculazioni fondiari negli ultimi dieci anni hanno raggiunto i 10 mila miliardi di plusvalore sulle aree fabbricabili !

ALESI. Non è possibile !

COTTONE. Non sono in grado di fare calcoli complicati: quando ero al liceo non ero affatto bravo in matematica.

Vi è poi un'altra considerazione da fare. L'articolo 6, così come è proposto dal Governo, non sarebbe soltanto una sanatoria per gli errori di previsione commessi dai comuni che hanno già adottato i piani, ma diventerebbe una norma di gravità eccezionale per le prospettive future, dal momento che in esso è previsto il cosiddetto « valore indicativo di larga massima » anche per le previsioni di spesa che dovranno ancora essere fatte dai comuni che dovranno adottare i piani.

Insomma la legge autorizzerebbe i comuni a sbagliare, e con intenzione, le previsioni di spesa per i piani; magari a raddoppiare, per esempio, l'estensione delle aree da bloccare, dimezzando le previsioni di spesa. Questa sarebbe la conseguenza di quella norma che ella, onorevole ministro, ha introdotto nel testo governativo all'articolo 6. Io mi domando: a chi, a che cosa gioverebbe questa assurdità? Le aree rimarrebbero bloccate e le opere non si realizzerebbero. Il comune in sostanza si trasformerebbe in una specie di cane del giardiniere, che in questo caso non farebbe e non farebbe fare. E questo a chi giova? Questo forse è il fine che noi pensavamo che potesse raggiungere la 167? L'articolo 6 del testo governativo insomma, a nostro giudizio, non ha alcuna giustificazione plausibile; a meno che con esso il Governo non voglia andare più in là di quanto non dice; voglia cioè permettere ai comuni italiani di rettificare e di aggiornare non solo le previsioni di spesa, ma gli stessi piani, evidentemente per allargarli. E il sospetto nasce quando si legge il secondo comma dell'articolo 6 dove si parla solo di previsioni senza specificarne la natura. So che il collega Ripamonti, relatore per la maggioranza, ha già predisposto il chiarimento con un emendamento che dovrebbe aggiungere, alla parola « previsioni », l'aggettivo « finanziarie ». Ma comunque il testo originario era sibillino anche per questo.

Onorevole ministro, questo sarebbe soltanto un meschino *escamotage* per attuare con la 167 il piano urbanistico generale che il Go-

verno annunzia sempre e non presenta mai in Parlamento per i contrasti che esso scatena nella stessa maggioranza.

La proposta liberale invece interpreta retamente il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 167 e, per evitare che i piani siano estesi dai comuni al di là della loro possibile attuazione, prevede la limitazione a cinque anni delle previsioni di fabbisogno di aree per l'edilizia economica e popolare, prevede che l'estensione del piano di zona non debba superare i due quinti del fabbisogno totale di aree previsto per tutta l'edilizia residenziale. Non dobbiamo dimenticare che l'edilizia economica e popolare, tutto sommato, è una parte dell'edilizia residenziale. Questi nostri due quinti, del resto, corrispondono largamente alle previsioni, per esempio, del piano Giolitti, nel quale è detto che il 26 per cento debba essere riservato all'edilizia sovvenzionata e il 42 per cento a quella convenzionata, nella quale, come tutti sanno, rientrano tutte le costruzioni dei privati, anche quelle fatte con il contributo dello Stato. Nello stesso piano Pieraccini, ultima edizione, quella del 2 giugno, è detto che il 25 per cento deve essere riservato all'edilizia sovvenzionata, specialmente nel Mezzogiorno, e il 75 per cento a tutta l'altra edilizia, cioè a quella convenzionata e libera. Viene fuori dunque, largamente, anche dai sacri testi della maggioranza quel 40 per cento che noi suggeriamo di inserire come modifica alla 167. Di questo 40 per cento noi proponiamo che almeno la metà, cioè un quinto del totale, sia dato all'edilizia sovvenzionata, cioè agli enti. In poche parole la superficie delle aree destinate all'edilizia sovvenzionata, proprio in conformità a quanto stabilito nello stesso articolo 10 della legge n. 167, non può, a nostro avviso, essere inferiore alla metà della superficie del piano di zona e deve essere determinata in rapporto agli investimenti pubblici nell'edilizia economica e popolare previsti nel quinquennio.

Insomma, secondo la nostra proposta, l'edilizia sovvenzionata avrebbe assicurato il 20 per cento del fabbisogno totale di aree per tutta l'edilizia residenziale. Del resto questa disponibilità è più che sufficiente, se noi consideriamo che l'edilizia sovvenzionata nel 1956-60 ha rappresentato il 18,4 per cento del totale dell'edilizia residenziale e nel 1961-1964 il 10,3.

Signor Presidente, noi ci siamo permessi di presentare la nostra proposta di legge di modifica alla 167 perché intendiamo fare della legge n. 167 uno strumento veramente efficace a disposizione dei comuni per rag-

giungere le finalità di cui prima parlavo. Questa è la ragione per la quale non ci siamo limitati soltanto ad apportare i temperamenti suggeriti dalla sentenza della Corte costituzionale agli articoli 12 e 16, ma abbiamo voluto cogliere l'occasione per ritoccare altre parti di quella legge. Del resto analogo sistema ha usato il Governo.

È chiaro che si tratta di un argomento di notevole importanza; tanto è vero che la relazione dell'onorevole Ripamonti comincia col sottolinearlo. Per quale motivo? Perché, onorevoli colleghi, qui, su queste cose si scontrano le idee grosse, due modi diversi e contrastanti di concepire la società e la struttura stessa dello Stato. I comunisti, in omaggio ai principi in cui credono, si battono perché con questo strumento si possa iniziare la modifica radicale della struttura della società per giungere magari a quello Stato, allo Stato padrone di tutto, in cui essi credono e che invece io temo come liberale. D'altra parte sono queste le cose nelle quali noi liberali ci sentiamo maggiormente impegnati perché uno strumento, più o meno valido, può avvicinarci o allontanarci da quell'altro tipo di società, in cui noi invece crediamo in omaggio ai nostri principi, ossia da una società libera, da uno Stato libero, in cui sia assicurata la libertà per tutti i suoi membri.

Questa potrebbe sembrare una battuta di spirito ma non lo è: noi ci battiamo per garantire questa libertà anche per i colleghi comunisti. È chiaro che ci battiamo per garantire loro questa libertà perché, onorevoli colleghi, è sempre uno spettacolo triste — ed affermo questo con la più cordiale sincerità — vedere uomini disposti a lasciarsi frustare le terga dal primo bovaro che arriva, per applicare con la violenza certi principi, in base ai quali la società umana dovrebbe essere ridotta ad una specie di mandria pecorina!

DE PASQUALE. Ella già in Commissione ci ha gratificato di un paragone con i faraoni.

COTTONE. Lasci perdere i faraoni. Noi desideriamo che voi possiate difendere i vostri principi da quei banchi da uomini liberi come siamo noi ed i nostri sistemi vi garantiscono questa libertà.

DE PASQUALE. Grazie.

COTTONE. A proposito del suo ironico « grazie » aggiungerò un codicillo alla fine del mio intervento. Vorrei dire, colleghi comunisti, tanto amabili quanto onorevoli, che, dopo tutto, i sistemi cui voi siete tanto legati danno poche case. I sistemi dello Stato padrone di tutto ne danno poche, anche dopo 50 anni; e per poter meritare l'assegnazione di

una casa, anche modesta, come minimo bisogna ruotare intorno alla terra in una « trappoletta magica » così come ha dovuto fare Gagarin per ottenere l'assegnazione di due stanzette. La notizia è stata pubblicata da tutti i giornali e con sorprendente ingenuità riportata, una volta tanto, anche dall'*Unità*.

Signor Presidente, non voglio continuare la polemica, che continuerò fuori dall'aula con quei colleghi dai quali certamente mi dividono i principi ma ai quali mi lega un'amizizia sincera e sentita, e concludo confidando che la Camera, considerando le nostre proposte, vorrà confortarle della sua approvazione. (*Applausi — Congratulazioni*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ivano Curti. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1965, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità della prima parte del secondo comma dell'articolo 12 e del primo comma dell'articolo 16 della legge n. 167. La Corte, inoltre, nella sua sentenza ha respinto, perché prive di fondamento giuridico, le eccezioni di illegittimità all'articolo 9, primo, secondo, terzo e quinto comma ed all'articolo 10 primo e secondo comma, e ha riaffermato in modo molto chiaro la validità della legge e dei fini che essa si propone, non mettendo in discussione il diritto del legislatore di autorizzare, come è stato a più riprese citato in quest'aula, la formazione e l'attuazione di piani e programmi in vista di finalità di interesse generale, con la imposizione di vincoli alla proprietà privata.

Unico limite indicato dalla Corte (ed il relatore per la maggioranza ne fa cenno nella sua relazione) è quello che attiene alla indennità di esproprio: essa deve rappresentare un serio ristoro al pregiudizio subito dal proprietario. Non disconosce per altro la Corte la discrezionalità del legislatore di riportare la liquidazione ad una data anteriore a quella dell'espropriazione, derogando al sistema seguito dalla legge urbanistica e allo stesso disegno di legge che è divenuto poi la 167,

purché siano disposti i necessari temperamenti, diretti ad eliminare la possibilità che l'indennizzo, con il concorso degli elementi di cui si è fatta memoria, possa perdere consistenza in modo tale da non assolvere più alla funzione di garanzia cui si è accennato. Perché ho ricordato questa parte della sentenza della Corte costituzionale? Perché le precisazioni fatte e le indicazioni della sentenza per i temperamenti da portare all'articolo 12 ed all'articolo 16 e la dichiarazione che sono prive di fondamento le eccezioni di illegittimità contro gli articoli 9 e 10, accompagnata dal commento che ho testé citato, a me sembra avessero in modo molto chiaro indicato quale è il compito del Governo e del Parlamento, che tenendo conto di queste indicazioni dovrebbero apportare le modifiche che la Corte costituzionale suggerisce solo agli articoli 12 e 16, mentre invece le proposte di modificazione contenute nel disegno di legge n. 2418 a mio parere sono andate oltre quanto è stato richiesto sia per quel che si riferisce agli articoli 12 e 16 sia per le modifiche che si vogliono introdurre agli articoli 17 e 18, non toccati dalla sentenza della Corte perché non impugnati dai ricorrenti.

Il contenuto grave delle modificazioni proposte dal disegno di legge governativo è rappresentato dalla sostituzione dell'articolo 12 della legge n. 167 con un nuovo articolo che adotta per la determinazione dei valori delle aree espropriate i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli.

Ma l'aspetto ancora più grave (e ce lo siamo detto in Commissione e, fra colleghi, anche nelle conversazioni prima e dopo le riunioni) è il modo veramente strano di giustificare l'applicazione dell'articolo 13 della legge di Napoli affermando che l'applicazione di detto articolo permetterà ai comuni di acquistare delle aree ad un prezzo inferiore a quello previsto dall'originario articolo 12 della legge n. 167.

Mi permetto di fare osservare ai colleghi che il modo con cui sarà indennizzata l'area espropriata indicata nei piani della 167 con le procedure previste dall'articolo 13 della legge del 1885 non sarà certamente quello che essi pensano, cioè il valore venale dell'area più la media del valore degli affitti o della rendita media del valore degli affitti degli ultimi dieci anni. I consulenti che sono venuti in Commissione ci hanno detto chiaramente come si interpreta e si applica l'articolo 13 della legge di Napoli senza temperamenti, come dal Governo è stato proposto nel

disegno di legge n. 2418: essi giustamente affermano che chiunque sarà chiamato dagli uffici tecnici erariali per l'estimo del valore venale delle aree che dovranno essere espropriate perché indicate nei piani di sviluppo e nei piani di costruzione edilizia previsti dalla legge n. 167 dovrà valutare quelle aree come aree fabbricabili con gli apporti di valore che loro deriva dall'essere indicate nei piani, aggiungendovi inoltre il valore delle prime opere di urbanizzazione, pur detraendo dal prezzo indicato la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge di Napoli. Il prezzo fissato con quei criteri sarà certamente molto superiore anche nella fase stessa della prima operazione di esproprio e di valutazione. Perché è proprio nel momento della formulazione del piano che si determina il nuovo valore ed i periti devono determinare il valore di aree che hanno già subito un incremento.

Questa è la ragione per la quale abbiamo chiesto che all'applicazione di questo articolo sia posto un temperamento che impedisca la moltiplicazione dei valori, chiedendo cioè che ogni aumento apportato dall'urbanizzazione e dal fatto stesso che le aree siano indicate nel piano decennale venga detratto, come è detto nello stesso articolo 13 della legge del 1885.

A questo si è obiettato che l'articolo 13 si può solo applicare nel suo testo integrale e si applica solo per quel meccanismo che si riferisce ai criteri di valutazione che i tecnici devono seguire per determinare il valore venale dell'area.

L'altra questione è questa: che mentre si avranno certamente 3 o 4 casi di valutazione nel corso del decennio entro il piano, voi avete aggiunto all'articolo 1 un coefficiente annuo costante di aumento del 2 per cento; nel corso di 10 anni, cioè, vi sarà aggiunto un compenso del 20 per cento di aumento. Penso che chi ha proposto questo avrà inteso tener conto di una eventuale svalutazione della lira. Ma il fatto è che quando si è inserita nella legge questa formula di aumento automatico annuo qualunque sia l'andamento del mercato si è inserita una norma che non può essere ignorata e che pertanto dovrà essere automaticamente applicata.

La Corte costituzionale inoltre ha fatto rilevare che deve essere salvaguardata la parità di trattamento nei confronti di tutti i proprietari che, avendo aree espropriate, vengono inclusi nel piano. Noi presenteremo un emendamento affinché ad ogni espropriato sia riservata una quota, come è previsto dall'articolo 10, a giudizio insindacabile delle com-

missioni comunali, dopo aver naturalmente soddisfatto le richieste degli enti pubblici, dei servizi sociali, degli istituti delle case popolari, delle cooperative e salva restando la quota riservata all'edilizia economica e popolare.

La casa di oggi, anche quella dell'edilizia popolare ed economica, non è più quella che si costruiva 10 o 15 anni fa. È un altro tipo di costruzione, con altri *comforts* ed altre esigenze che devono essere tenuti presenti.

Ciò che non è cambiato è il potere di acquisto del salario dei lavoratori. L'aumento incontrollato del costo della vita, nonostante gli avvenuti adeguamenti salariali, ha fatto sì che oggi il potere reale di acquisto del salario dei lavoratori è inferiore a quello di 10 o 12 anni fa al momento della ripresa dello sviluppo della nostra economia e della nostra produzione. In quel momento il salario del lavoratore consentiva ancora dei piccoli risparmi, i quali venivano impiegati per l'acquisto della casa.

Di questo problema non si è voluto tener conto. Noi potremmo arrivare a questa situazione: di votare la legge (come certamente accadrà) con modifiche che, se approvate come sono state presentate, daranno alle amministrazioni comunali uno strumento che servirà sul piano tecnico per impedire il disordine urbanistico ma che non potrà ai fini sociali portare ai lavoratori bisognosi della casa alcun contributo.

Ci troveremo perciò di fronte alla situazione di avere costi che saranno notevolmente elevati e, contemporaneamente, una paralisi completa nel settore dell'edilizia pubblica e privata. L'edilizia privata non farà investimenti poiché se ai prezzi odierni di costruzione non trova la possibilità di collocare quanto costruisce l'edilizia pubblica, i comuni, per carenza di mezzi finanziari e per l'alto costo delle aree, non saranno in condizione di promuovere l'attuazione dei piani prevista dalla legge n. 167 così modificata.

Desidero richiamare ancora la vostra attenzione e soprattutto quella del Governo e della maggioranza sul fatto che con queste modifiche si è fatta una scelta politica. Ogni maggioranza ha il diritto di fare le sue scelte politiche, ma, nel caso specifico, se di scelta si deve parlare, si tratta di una scelta sbagliata, in quanto la legge non avrà reale possibilità di applicazione se non si terrà conto delle osservazioni da noi fatte in Commissione e in aula.

Evidentemente noi siamo contrari all'elevazione del tasso al 6,50 per cento; ci sembra già alto quello del 3,50 e del 4,50 per

cento. Ella, signor ministro, non ha bisogno che io le spieghi le ragioni di questa nostra opposizione, proprio in riferimento alla diversa composizione sociale del nostro paese. Ella sa molto bene che una casa, il cui affitto sia commisurato al 5 per cento nell'immediata periferia di Torino, può essere abitabile da lavoratori di quella città; ma la stessa casa a Catanzaro, a Crotone, avrebbe un canone inaccessibile per la totalità di quei lavoratori. Ho citato queste città, come potrei aggiungere Matera, Reggio Calabria, Messina.

Ecco perché siamo contrari a questa disposizione, che stabilisce preclusioni, da cui deriverà impossibilità di nuove costruzioni. Questo sarà però l'elemento di riferimento per la valutazione delle aree, e sarà anche l'elemento di riferimento sia per l'equo canone, sia per la legge urbanistica. Perciò noi chiediamo la soppressione di questo articolo, lasciando le cose così come erano previste dalla precedente formulazione della legge 167.

Detto questo, quale sarà il nostro atteggiamento al momento del voto? Se il Governo accoglierà alcune delle nostre richieste, se terrà conto di alcuni nostri suggerimenti, noi non potremo essere contrari ad un provvedimento tanto atteso come questo, la cui importanza non può sfuggire ad alcuno.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri » (*Approvato dal Senato*) (2406):

Presenti	458
Votanti	306
Astenuti	152
Maggioranza	154
Voti favorevoli	273
Voti contrari	33

(*La Camera approva*).

« Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Approvato dal Senato*) (2271):

Presenti e votanti	458
Maggioranza	230
Voti favorevoli	264
Voti contrari	194

(*La Camera approva*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bernetic Maria	Castellucci	Di Giannantonio
Abenante	Berretta	Cataldo	Di Lorenzo
Accreman	Bertè	Catella	Di Mauro Ado Guido
Alba	Bertinelli	Cattaneo Petrini	Di Mauro Luigi
Albertini	Bertoldi	Giannina	Di Nardo
Alboni	Biaggi Nullo	Cattani	Di Piazza
Alesi	Biagini	Cavallari	D'Ippolito
Alessandrini	Biagioni	Cavallaro Francesco	D'Onofrio
Alicata	Biancani	Cavallaro Nicola	Dosi
Alini	Bianchi Fortunato	Ceccherini	Elkan
Almirante	Bianchi Gerardo	Céngarle	Ermini
Amadei Giuseppe	Biasutti	Ceruti Carlo	Evangelisti
Amadeo	Bignardi	Cervone	Fabbri Francesco
Amasio	Bima	Chiaromonte	Failla
Amatucci	Bisantis	Cianca	Fasoli
Ambrosini	Bo	Coccia	Ferrari Aggradi
Amendola Giorgio	Boldrini	Cocco Maria	Ferrari Riccardo
Amendola Pietro	Bologna	Codignola	Ferrari Virgilio
Amodio	Bonaiti	Colasanto	Ferraris
Anderlini	Bontade Margherita	Colleoni	Ferri Giancarlo
Angelini	Berghi	Colleselli	Fibbi Giulietta
Angelino	Borra	Colombo Renato	Finocchiaro
Antonini	Borsari	Conci Elisabetta	Fiumanò
Antoniozzi	Bosisio	Corgi	Foa
Ariosto	Botta	Corona Giacomo	Foderaro
Armaroli	Bottari	Corrao	Folchi
Armato	Bova	Cortese	Forlani
Arnaud	Brandi	Cottone	Fornale
Assennato	Breganze	Crocco	Fortini
Astolfi Maruzza	Bressani	Cruciani	Fortuna
Averardi	Brighenti	Cucchi	Fracassi
Avolio	Brodolini	Curti Aurelio	Franceschini
Azzaro	Bronzuto	Curti Ivano	Franco Pasquale
Balconi Marcella	Brusasca	Dagnino	Franco Raffaele
Baldani Guerra	Buffone	D'Alema	Fusaro
Baldi	Busetto	D'Alessio	Gagliardi
Baldini	Buttè	D'Arezzo	Galdo
Barbaccia	Buzzetti	Dárida	Gambelli Fenili
Barberi	Ruzzi	De Capua	Gasco
Barbi	Cacciatore	De Florio	Gáspari
Bardini	Caiati	Degan	Gatto
Baroni	Caiazza	Degli Esposti	Gelmini
Bártole	Calvaresi	Del Castillo	Gessi Nives
Basile Giuseppe	Calvi	De Leonardis	Ghio
Bassi	Canestrari	Dell'Andro	Giachini
Bastianelli	Cannizzo	De Maria	Giglia
Bavetta	Cantalupo	De Martino	Gioia
Beccastrini	Cappugi	De Marzi	Giolitti
Belci	Caprara	De Meo	Giorgi
Belotti	Cariglia	De Mita	Girardin
Bemporad	Cariota Ferrara	De Pascális	Gitti
Beragnoli	Carocci	De Pasquale	Giugni Lattari Jole
Berlinguer Luigi	Carra	De Ponti	Goehring
Berlinguer Mario	Cassiani	De Zan	Golinelli
Berloffa	Castelli	Diaz Laura	Gombi
		Di Benedetto	Gonella Giuseppe
		Dietl	Gonella Guido

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

Gorreri	Malfatti Franco	Pala	Sanna
Granati	Mancini Antonio	Palazzolo	Santi
Graziosi	Mancini Giacomo	Palleschi	Sartór
Greppi	Manenti	Pasqualicchio	Savoldi
Grezzi	Mannironi	Patrini	Scaglia
Grilli	Marangone	Pella	Scalia
Guadalupi	Marchiani	Pellegrino	Scarascia Mugnozza
Guariento	Mariconda	Pennacchini	Scarlato
Guarra	Marotta Vincenzo	Pezzino	Scarpa
Guerrieri	Marras	Piccinelli	Scelba
Guerrini Giorgio	Martini Maria Eletta	Picciotto	Scionti
Guidi	Martino Edoardo	Piccoli	Scotoni
Gullo	Martoni	Pierangeli	Scricciolo
Gullotti	Marzotto	Pietrobono	Sedati
Hélfer	Maschiella	Pigni	Semeraro
Illuminati	Massari	Pirastu	Serbandini
Imperiale	Matarrese	Pitzalis	Seroni
Ingrao	Mattarelli	Poerio	Servadei
Iotti Leonilde	Matteotti	Prearo	Sforza
Iozzelli	Maulini	Preti	Sgarlata
Isgrò	Mazza	Principe	Simonacci
Jacazzi	Mazzoni	Quaranta	Sinesio
Jacometti	Melloni	Quintieri	Soliano
La Bella	Menchinelli	Racchetti	Sorgi
Làconi	Mengozi	Radi	Spagnoli
Laforgia	Merenda	Raffaelli	Spallone
Lajólo	Messe	Raia	Speciale
Lama	Messinetti	Rauci	Spinelli
La Malfa	Mezza Maria Vittoria	Re Giuseppina	Sponziello
Lami	Miceli	Reale Giuseppe	Stella
Landi	Micheli	Restivo	Storchi
La Penna	Migliori	Riccio	Sullo
Lattanzio	Minasi	Righetti	Sulotto
Lauricella	Miotti Carli Amalia	Rinaldi	Tanassi
Lenoci	Misasi	Ripamonti	Tàntalo
Lenti	Mitterdórfer	Roberti	Tempia Valenta
Leopardi Dittaiuti	Monasterio	Romanato	Terranova Corrado
Lettieri	Morelli	Romeo	Terranova Raffaele
Levi Arian Giorgina	Moro Dino	Romita	Titomanlio Vittoria
Lezzi	Mussa Ivaldi Vercelli	Romualdi	Todros
Li Causi	Nannini	Rosati	Tognoni
Lizzero	Nannuzzi	Rossanda Banfi	Trentin
Lombardi Riccardo	Napolitano Luigi	Rossana	Tripódi
Lombardi Ruggero	Natali	Rossi Paolo	Truzzi
Longo	Natoli	Rossi Paolo Mario	Turchi
Longoni	Natta	Ruffini	Urso
Loperfido	Nenni	Rumór	Usvardi
Loreti	Nicolazzi	Russo Carlo	Valiante
Lucchesi	Nicoletto	Russo Spena	Venturini
Lucifredi	Novella	Russo Vincenzo	Venturoli
Lupis	Nucci	Mario	Veronesi
Lusóli	Ognibene	Sabatini	Vetrone
Macaluso	Origlia	Sacchi	Viale
Macchiavelli	Orlandi	Salizzoni	Vianello
Magno	Pacciardi	Salvi	Vicentini
Magri	Pagliarani	Sammartino	Villa
Malfatti Francesco	Pajetta	Sandri	Villani
		Sangalli	Vincelli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

Viviani Luciana	Zanti Tondi Carmen
Volpe	Zappa
Zaccagnini	Zincone
Zanibelli	Zucalli

Si sono astenuti (sul disegno di legge n. 2406):

Abenante	D'Ippolito
Accreman	D'Onofrio
Alboni	Failla
Alicata	Fasoli
Alini	Ferri Giancarlo
Amasio	Fibbi Giulietta
Ambrosini	Fiumanò
Amendola Giorgio	Fracassi
Amendola Pietro	Franco Pasquale
Angelini	Franco Raffaele
Antonini	Gambelli Fenili
Assennato	Gatto
Astolfi Maruzza	Gelmini
Avolio	Gessi Nives
Balconi Marcella	Giachini
Baldini	Giorgi
Bardini	Golinelli
Bastianelli	Gombi
Bavetta	Gorreri
Beccastrini	Granati
Berlinguer Luigi	Grezzi
Bernetic Maria	Guidi
Biagini	Gullo
Biancani	Illuminati
Bo	Ingrao
Boldrini	Iotti Leonilde
Borsari	La Bella
Brighenti	Làconi
Bronzuto	Lajólo
Busetto	Lama
Cacciatore	Lami
Calvaresi	Lenti
Caprara	Levi Arian Giorgina
Carocci	Li Causi
Cataldo	Lizzero
Chiaromonte	Longo
Cianca	Loperfido
Coccia	Lusóli
Corgi	Macaluso
Corrao	Magno
D'Alema	Malfatti Francesco
D'Alessio	Manenti
De Florio	Mariconda
Degli Esposti	Marras
De Pasquale	Maschiella
Diaz Laura	Matarrese
Di Benedetto	Maulini
Di Lorenzo	Mazzoni
Di Mauro Ado Guido	Melloni
Di Mauro Luigi	

Menchinelli	Rossanda Banfi
Messinetti	Rossana
Miceli	Rossi Paolo Mario
Minasi	Sacchi
Monasterio	Sandri
Morelli	Sanna
Nannuzzi	Scarpa
Napolitano Luigi	Scionti
Natoli	Scotoni
Natta	Serbandini
Nicoletto	Seroni
Novella	Sforza
Ognibene	Soliano
Pagliarani	Spagnoli
Pajetta	Spallone
Pasqualicchio	Speciale
Pellegrino	Sulotto
Pezzino	Tempia Valenta
Picciotto	Terranova Raffaele
Pietrobono	Todros
Pigni	Tognoni
Pirastu	Trentin
Poerio	Venturoli
Raffaelli	Vianello
Raia	Villani
Raucci	Viviani Luciana
Re Giuseppina	Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Armani	Napoli
Barba	Pedini
Cossiga	Pintus
Dal Canton Maria Pia	Rampa
Dall'Armellina	Savio Emanuela
D'Amato	Toros
Di Primio	Tozzi Condivi
Dossetti	Vedovato
Galli	Zugno
Gerbino	

(concesso nelle sedute odierne):

Bersani	Mattarella
Calveti	Pucci Ernesto
Carcattera	Spadola
Colombo Vittorino	Tesaurò
Leone Raffaele	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pietro Amendola. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non è la prima volta, invero, che il Parlamento è chiamato, per così dire, a rimettere le mani, direttamente o indirettamente, in tutta que-

sta materia, con annessi e connessi, che va sotto il nome di legge n. 167. E ciò, per rimuovere o tentare di rimuovere gli inciampi che si sono manifestati e che si manifestano via via nel corso della sua applicazione e nel corso dell'attuazione dei piani di zona.

Così, ad esempio, è stato a più riprese per la questione, anche essa fondamentale e scottante, del finanziamento o prefinanziamento ai comuni, per gli espropri e per le attrezzature primarie: la legge n. 847, il « superdecreto », ecc. Anche se, a nostro avviso, la soluzione adottata, con il ricorso ai mutui della Cassa depositi e prestiti, è stata scarsamente soddisfacente.

Si tratta di una soluzione, infatti, che non è riuscita a realizzare le prospettive che ci fece a suo tempo intravedere l'onorevole Pieraccini, predecessore dell'attuale ministro. Nel febbraio dell'anno scorso, all'E.U.R., l'onorevole Pieraccini, trattando specificamente questo problema, ebbe a dichiarare testualmente: « Non escludo neppure che sia possibile un intervento dello Stato in quanto tale. Non so ancora a che titolo, se sotto forma di anticipazioni o di mutui a lunga scadenza, come intervento diretto per alcune spese generali, impianti di uffici. Non lo so. So che stiamo studiando la cosa. E posso dirvi che proprio ieri l'altro, il ministro del bilancio, onorevole Giolitti, ha dichiarato solennemente al Senato che l'intervento dello Stato per il finanziamento della legge n. 167 è da considerarsi tra le spese prioritarie che il Governo si propone ».

Questa solenne dichiarazione dell'onorevole Giolitti è stata seppellita nella progressiva involuzione della politica finanziaria del centro-sinistra, sotto la regia dell'onorevole Colombo e del dottor Carli.

Per quanto, onorevole Mancini, vi è stato pure un caso in cui il Parlamento aveva deliberato non già che lo Stato anticipasse ma addirittura che si accollasse una parte delle spese per gli espropri e per le attrezzature. È una legge del dicembre 1964 (proponente l'onorevole Sullo), una terza legge concernente la ricostruzione dei paesi terremotati, in particolare dell'Irpinia e del Sannio. La prima legge (quella del 1962) ha vincolato, come ben ricorda il relatore, l'onorevole Ripamonti, la ricostruzione alla condizione tassativa che essa avvenisse nell'ambito o dei piani di ricostruzione, per i 19 comuni maggiormente disastriati, o nell'ambito dei piani di zona. Tutti i 68 comuni terremotati dell'Irpinia e del Sannio sono stati così obbligati a formare il piano di zona; soltanto che, formato il piano di

zona, è intervenuto subito un primo intralcio: il finanziamento dei comuni per l'esproprio dei suoli.

Sia pure con ritardo, il Parlamento accolse, nell'autunno dello scorso anno, una nostra vecchia proposta e fu deliberato per legge l'accollo a carico dello Stato delle spese di esproprio dei suoli per l'edilizia abitativa e per le strade.

Ebbene, onorevole Mancini, da allora ad oggi non è stato espropriato un solo metro quadrato, non è stato speso un solo centesimo. Ella mi potrà obiettare che successivamente è intervenuta la vertenza davanti alla Corte costituzionale; ma questa vertenza non escludeva che, facendo ricorso all'ultimo comma dell'articolo 12, la pubblica amministrazione, avvalendosi di altre leggi, avesse potuto espropriare quei suoli (avvalendosi magari di questa stessa legge di Napoli di cui si è parlato questa sera). Comunque non è stato fatto. È intervenuta, poi, all'inizio di aprile, la sentenza della Corte costituzionale che chiamava in causa l'ultimo comma dell'articolo 12, ma sono trascorsi altri mesi e nulla è stato fatto.

Sa cosa significa questo, onorevole Mancini? Significa che la ricostruzione è bloccata, paralizzata; non solo, ma che non si possono neppure documentare le domande per la richiesta dei contributi. Infatti i progetti non si possono fare perché i terremotati non sanno ancora su quali suoli potranno un giorno ricostruire.

È un bravo sindaco, il sindaco di Foiano Val Fortore, che in data 13 maggio ha scritto al Ministero — ed il suo esempio è stato seguito da altri sindaci dell'Irpinia e del Sannio — prospettando tutta una serie di soluzioni sensate, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, per sbloccare la situazione, non ha ricevuto, alla data di oggi, nemmeno un rigo di risposta.

La invito molto caldamente (e mi appello alla sua intelligenza e alla sua coscienza) ad intervenire immediatamente. Oltre tutto penso che da qui a qualche giorno non vi saranno comunque più pretesti se saranno approvate queste modifiche ed integrazioni alla legge n. 167.

Oggi, dunque, onorevoli colleghi, noi siamo chiamati nuovamente ad intervenire e stavolta direttamente in questa materia per modificare alcune disposizioni della legge numero 167 a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale.

Dichiaro subito, quasi *per incidens* (perché non è questo l'oggetto principale del mio in-

tervento che vale anche come illustrazione anticipata e globale di alcuni nostri emendamenti al disegno di legge) che concordo pienamente con l'impostazione politica dell'intervento del collega Todros e che mi associo pienamente ai rilievi critici che egli ha formulato nei confronti del disegno di legge. Disegno di legge che — risulta evidente, per le ripetute ammissioni, anche se più o meno ovattate, sia del Governo stesso nella relazione introduttiva, sia dello stesso relatore onorevole Ripamonti — di qui a qualche anno porterà al rialzo progressivo dei prezzi delle aree fabbricabili nell'ambito di questi demani della 167; e ciò sia in conseguenza della destinazione data dai piani di zona ai suoli espropriandi — in particolare ai suoli ex agricoli — appunto quali suoli edificabili, sia in conseguenza della progressiva realizzazione delle attrezzature primarie e secondarie. E quel che è più grave è che tutto ciò viene ad eliminare quella grande conquista che si era realizzata con la 167, che poi è una delle finalità primarie di una urbanistica moderna, avanzata e democratica, finalità di cui tante volte si è parlato in quest'aula e in Commissione: la finalità dell'indifferenza totale dei proprietari rispetto al contenuto dei piani di zona. Evidentemente, questa indifferenza scompare e si riapre un varco, sia in sede di formazione dei piani di zona e sia, strada facendo, in sede di varianti ai piani di zona, si riapre un varco, soprattutto in quei comuni al cui governo non sono forze popolari autentiche, schiette e genuine: si riapre il varco alle consuete, vecchie e famigerate pressioni da parte di certi interessi, di certi proprietari, per influire sul contenuto di questi piani.

L'onorevole Ripamonti non se l'abbia a male, ma è con profondo dolore che devo dirlo: non so proprio con quale animo e con quale coraggio abbia potuto assoggettarsi all'ingrata e infelice parte — alla quale credo nessuno poteva obbligarlo — di relatore su questo disegno di legge, fornendoci questa relazione così contorta, in alcuni punti certamente assai poco chiara, relazione contraddittoria in sé e per sé e contraddittoria con tutto quanto da anni abbiamo ascoltato dalla bocca dell'onorevole Ripamonti e letto per la penna dell'onorevole Ripamonti, dentro e fuori del Parlamento. Ebbene, ben può l'onorevole Ripamonti dichiarare che le cose non stanno in questi termini; che di qui ad un biennio interverrà la nuova legge urbanistica; che si tratta di una situazione transitoria e che nel frattempo l'indennità di esproprio ai

sensi della legge di Napoli si appalesa più vantaggiosa che non l'indennità rapportata al prezzo di due anni avanti l'adozione del piano.

Orbene, onorevole Ripamonti, innanzitutto devo dirle che non si tratta di una disciplina transitoria. Lo dice lo stesso Governo il quale, nella relazione introduttiva al disegno di legge, ha più volte ammesso che, trascorso il biennio, ci sarà un aumento, sia pure moderato, dei prezzi delle aree; e comunque, afferma il Governo, alla fin fine, tirati i conti complessivi dell'operazione fra il primo biennio e gli anni successivi, in cui ci sarà questo rialzo dei prezzi, l'operazione risulterà pur sempre vantaggiosa. Queste ammissioni del Governo stanno a significare che non si tratta di una disciplina transitoria. Ma, onorevole Ripamonti, a parte questo, nei suoi panni io non venderei la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato. Si farà nel biennio, questa nuova legge urbanistica, o non si farà? Quando si farà?

Sempre all'E.U.R., il predecessore dell'onorevole Mancini, l'onorevole Pieraccini, nel febbraio del 1964 diceva testualmente: « Non è pensabile che stia in piedi un sistema addirittura triplice a proposito dei prezzi, che alcuni terreni siano espropriati a prezzo 1958 (nuova legge urbanistica), altri a prezzo di due anni precedenti la delibera del piano (legge n. 167) ed altri a prezzo 1961 (legge 4 novembre 1963, n. 1460). Evidentemente è un sistema caotico, ma la soluzione naturale di questo sistema è una legge che non è in previsione fra tre, quattro o cinque anni, ma è alla vigilia del dibattito parlamentare ». Poi ritornava più appresso dicendo: « Ripeto chiaramente che la questione non è rinviata alle calende greche, ma che viene immediatamente all'esame del Parlamento in sede di legge urbanistica, cioè nello spazio di due o tre mesi ». Questo diceva l'onorevole Pieraccini nel febbraio 1964. E allora non venderei la pelle dell'orso, onorevole Ripamonti, né per quanto riguarda il fattore tempo né per quanto riguarda il contenuto della legge urbanistica.

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Vi è stata una precisa dichiarazione del Governo in Commissione. (*Commenti all'estrema sinistra*).

AMENDOLA PIETRO. Ma, ammesso che verrà, sarà davvero una legge più avanzata della 167, o magari della stessa legge di Napoli? Penso che ella, onorevole Ripamonti, per primo dovrebbe nutrire delle serie perplessità al riguardo e non invece affermare così perentoriamente la sua fiducia e il suo

ottimismo. Infatti, sappiamo bene come, per tutta una serie di circostanze, si sia partiti dal progetto Sullo, il quale poi strada facendo si è ridimensionato, si sia passati per il progetto Pieraccini, il quale pure si è ulteriormente ridimensionato, per arrivare infine al progetto Mancini, che però ancora non conosciamo ufficialmente, sicché è stato detto egregiamente che questa legge urbanistica sembra la famosa pelle di zigrino.

D'altra parte, onorevole Ripamonti, se le cose stessero veramente nei termini che ella sostiene, non riesco davvero a capire perché la maggioranza non soltanto si è rifiutata di bloccare nel frattempo il prezzo degli espropri della 167 riportandolo dal 50 per cento col sistema di Napoli, a quello di mercato alla data di entrata in vigore della legge che stiamo discutendo, salvi poi i necessari correttivi per prevenire le censure della Corte costituzionale; ma si è anche rifiutata di salvare almeno l'ultimo comma dell'articolo 12 della 167 che non è stato invalidato dalla Corte costituzionale. Il Governo propone infatti la sostituzione integrale dell'articolo 12, vale a dire anche di quell'ultimo comma, secondo il quale resta impregiudicata la facoltà dei comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere alla espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti.

Se abbiamo fiducia che, strada facendo, nel corso del decennio (non parliamo del biennio), finalmente verrà fuori una legge migliore, più avanzata e più soddisfacente, perché dobbiamo escludere la possibilità che i comuni e gli enti interessati si avvalgano di queste norme, se e quando verranno?

D'altra parte, onorevole ministro, sono vivamente preoccupato per il fatto che questo disegno di legge venga a creare nuove sperequazioni, inverse a quelle censurate dalla Corte costituzionale, tra i proprietari espropriati. Infatti, con il vecchio sistema, in partenza erano tutti sulla stessa linea e le sperequazioni si determinarono per il fattore tempo (chi veniva espropriato prima e chi dopo), per la svalutazione monetaria. Adesso mi sembra che invece si cada in un difetto opposto, anche se si tratta di interessi che non hanno niente a che vedere con la mia parte politica. Perché è evidente che oggi, e nel corso del primo biennio, ai proprietari che saranno espropriati inizialmente saranno pagati prezzi più bassi e successivamente e progressivamente non soltanto saranno pagati prezzi più alti, ma anche l'aggiunta — che non si comprende proprio quale ragione abbia di essere — di quel famoso 2 per cento, sicché in definitiva

si avrà un trattamento sperequato nei confronti di quelli che saranno stati espropriati inizialmente.

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Ciò nell'ipotesi di uno sviluppo dell'edilizia che riproponga i temi del passato; ma se sarà attuato il piano quinquennale, allora le previsioni che ella fa non si dovrebbero verificare. (*Proteste all'estrema sinistra*).

BUSETTO. Allora la congiuntura durerà dieci anni!

AMENDOLA PIETRO. Adesso cerchiamo di guardare al presente e di evitare nuove censure da parte della Corte costituzionale.

D'altra parte mi sembra evidente che i proprietari che otterranno di costruire sui propri suoli o che, comunque, saranno espropriati per costruzioni dell'edilizia abitativa realizzate sia da parte di enti sia da parte di privati, avranno un trattamento assai più vantaggioso di quei proprietari di suoli che saranno espropriati per le attrezzature per il verde pubblico. Praticamente, si rinnoverà quella situazione denunciata con tanta asprezza dall'onorevole Sullo secondo cui un regime di non indifferenza dei proprietari rispetto agli strumenti urbanistici portava come conseguenza che il danno di alcuni — noi diremmo, magari, il minore vantaggio di alcuni — si convertisse poi nel vantaggio o nell'ulteriore vantaggio degli altri.

E io non so, del resto, se tutte queste sperequazioni non potranno dare poi adito o pretesto al Consiglio di Stato per chiedere una nuova pronuncia della Corte costituzionale.

Esistono però, onorevoli colleghi, altre sperequazioni — e queste ci stanno più a cuore — veramente odiose che concernono l'inquinato dei fabbricati residenziali che dovranno essere costruiti nell'ambito dei piani di zona. Questi dovrebbero essere tutti fabbricati dell'edilizia economica e popolare, in quanto in base all'articolo 10 le aree devono essere cedute agli enti o ai privati per costruzioni dell'edilizia economica e popolare e in forza dell'articolo 16 i proprietari possono chiedere di costruire in proprio, impegnandosi però a costruire fabbricati dell'edilizia economica e popolare. Ora, tutto ciò contrasta stridentemente sia col fenomeno ipotizzato del progressivo rialzo dei prezzi delle aree fabbricabili, sia con l'aggravante del ricorso alle aste per una parte di tali aree. E per la verità sono rimasto veramente impressionato nel leggere la relazione introduttiva alla proposta di legge Degan.

Sono certo a conoscenza anche del fatto che l'onorevole Degan ha poi ritirato la sua

proposta; ma egli però stamane ha parlato ufficialmente a nome del gruppo della democrazia cristiana e quindi devo ritenere che sia un portavoce autorevole, qualificato, ufficiale del suo partito. Ebbene, nella proposta di legge Degan si parlava di esperimento della gara di vendita e del fatto che i proprietari potevano subentrare al migliore offerente. Ma se facciamo le gare, non so quali prezzi raggiungeranno i suoli! L'onorevole Degan si vantava addirittura che con il suo congegno legislativo il comune « ottiene il guadagno massimo possibile dalla vendita dei lotti ».

Ma, onorevole Degan, noi abbiamo fatto nel 1962 una legge per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare. Ora, con le modifiche che stiamo per introdurre, inevitabilmente si determina un fenomeno di rialzo progressivo del prezzo di tali aree. E se, poi, addirittura si pensa tranquillamente di mettere all'asta una parte di queste aree e di cederle al maggior offerente, evidentemente tutto ciò non ha niente a che fare con i più elementari concetti dell'edilizia economica e popolare.

Perché non so più di quale inquinato economico e popolare noi potremmo parlare quando — a parte gli inquilini degli enti, i quali però dovranno pagare una tangente crescente alla rendita fondiaria — avremo gli inquilini dei fabbricati costruiti sui suoli oggetto delle aste, quindi su suoli che costeranno assai più cari. A parte, poi, che su questi inquilini sarà scaricato il costo al cento per cento delle attrezzature primarie e secondarie in proporzione ai vani locati, e che si tratta di inquilini per i quali non è prevista alcuna disciplina dei canoni di locazione. E avremo infine gli inquilini dei fabbricati costruiti dai proprietari sui loro suoli, per i quali si è ventilato addirittura un canone del 6,50 per cento, più almeno un altro 2 per cento per spese di gestione e manutenzione, il tutto rapportato al costo presuntivo dell'area al valore di mercato, al costo della costruzione, alla quota parte delle spese per le attrezzature primarie e secondarie.

Non so, onorevole ministro Mancini, chi abbia steso l'introduzione al disegno di legge, nella quale si è potuto scrivere, non so con quale coraggio, che da una indagine sommaria è risultato che questi canoni sarebbero all'incirca gli stessi dell'edilizia sovvenzionata (per la quale, oltre tutto, gioca il 4 per cento a carico dello Stato). Ora, quel 6,50 più un altro 2 per cento (senza arrivare ai casi limite di Torino) significa ben oltre le 10 mila lire a vano; il che comporta che un al-

loggio di 3 vani utili più altri 2 per i servizi verrebbe a costare 50 mila lire quale canone mensile di locazione. È più che evidente che arrivati a questo punto non siamo più nel campo dell'edilizia economica e popolare!

Trattasi di sperequazioni veramente odiose, all'interno di questo inquinato popolare, che frustrano gravemente le finalità originarie e primarie della legge n. 167.

Concludendo questa parentesi temo che la strada presa dal Governo e dalla maggioranza per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale ci porterà ad inciampare in nuovi ostacoli anche giudiziari e temo ancora di più che questa strada porterà comunque ad un profondo snaturamento delle finalità originarie e primarie della legge n. 167.

Ma nell'occasione desidererei che almeno si provvedesse a rimuovere alcuni altri intoppi — secondo me grossi intoppi — all'attuazione di questa legge, che non hanno niente a che vedere con la sentenza della Corte costituzionale, in modo da non essere costretti poi a ritornare ancora una volta su questa materia. La rimozione di questi intoppi ci permetterebbe poi di sollecitare la diffusione dell'applicazione della legge n. 167 ad una massa più estesa di comuni. Si tratta, infatti, di intoppi che concernono, non la realizzazione dei piani, ma la formazione dei piani stessi.

I dati statistici aggiornati fornitici dall'onorevole Ripamonti sono assai poco confortanti, perché, stringi stringi, siamo ad oltre tre anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* di questa legge e non dico che ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano; però su 112 comuni obbligati i piani approvati sono 48, poco più di un terzo; e, per quanto riguarda i comuni non obbligati, 301 si sono avvalsi della facoltà, ma i piani approvati sono appena 59. Abbiamo dunque, complessivamente, appena un centinaio di piani approvati.

In alcune regioni poi esiste una situazione veramente pesante. Per esempio, nella mia Campania: dieci comuni obbligati, due piani approvati; appena dodici comuni che si sono avvalsi della facoltà, tre piani approvati.

Tutto ciò fa sì che venga frustrata per troppa parte l'applicazione di uno strumento legislativo che ha — non voglio dire che aveva — la duplice finalità di svolgere un'azione calmieratrice dei prezzi delle aree fabbricabili e di dare un primo assetto urbanistico. Sappiamo che la stragrande maggioranza dei comuni del nostro paese sono sprovvisti di piano regolatore; e il fatto di essere indotti, incentivati, costretti a dotarsi di programmi

di fabbricazione significava e significa cominciare a mettere un po' d'ordine in questo pauroso caos urbanistico che ha dilagato negli ultimi anni in tutta Italia.

Con l'aggravante che tutto ci fa sì che venga impedita una ripresa consistente dell'edilizia abitativa che fa capo agli enti pubblici; perché voi mi insegnate che tutta la recente legislazione — la legge n. 60, la legge n. 1460 — impone che questi fabbricati vengano costruiti nell'ambito vuoi dei piani di zona, vuoi dei piani regolatori (che non vi sono), vuoi di programmi di fabbricazione, per i quali vi è invece lo strumento legislativo (sempre la 167), il quale permette che vengano formati sollecitamente.

Ora, una delle ragioni fondamentali di tale carenza sta nella lentezza dell'*iter*, come del resto ha denunciato anche l'istituto presieduto dall'onorevole Ripamonti, l'I.N.U., il quale ha emesso in data 26 giugno un voto — non so se sia firmato dal presidente —

DE PASQUALE. È a firma illeggibile.

AMENDOLA PIETRO. ...nel quale si dice che « il consiglio direttivo dell'I.N.U., considerato inoltre che numerosissimi piani, già adottati dai comuni, seguono attualmente presso i provveditori o presso il Ministero dei lavori pubblici una procedura di preoccupante lentezza, esprime al ministro dei lavori pubblici l'urgenza di una sollecita approvazione dei piani stessi per consentire un immediato intervento dei comuni, degli enti statali, delle cooperative e dell'iniziativa privata nel critico settore dell'edilizia ». Cioè si denuncia, nel voto dell'I.N.U., la preoccupante lentezza della pubblica amministrazione, la quale porta poi ad avallare, a favorire, ad incentivare le resistenze all'applicazione della legge, resistenze derivanti o da ignoranza (in certi casi proprio da ignoranza totalitaria) di alcuni amministratori, o dalla scarsa coscienza urbanistica di altri, ma derivante molto più spesso dalla malafede organizzata di interessi precostituiti e arroccati in tanti e tanti comuni del nostro paese.

Ora, onorevole ministro — mi rivolgo soprattutto e innanzitutto a lei — a volte si ha l'impressione (e questa impressione fu esternata anche al convegno dell'E.U.R. più di un anno addietro) di un sabotaggio, almeno obiettivamente parlando, e in qualche caso addirittura di un sabotaggio soggettivo, da parte della pubblica amministrazione. E quando diciamo pubblica amministrazione non intendiamo soltanto le prefetture, ma intendiamo anche gli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici.

Consideri il caso della mia provincia. Il discorso è molto sbrigativo; abbiamo soltanto tre piani adottati: a Salerno, che è comune obbligato, e in due comuni che si sono avvalsi della facoltà, Nocera Inferiore e Maiori. Per quanto riguarda il comune di Salerno, il piano è stato trasmesso nel dicembre del 1963 al provveditorato alle opere pubbliche di Napoli. Il provveditorato alle opere pubbliche l'ha trasmesso a sua volta a Roma in data 3 febbraio 1964 (quindi ha già fatto trascorrere un paio di mesi allegramente). Ebbene, soltanto in data 13 febbraio 1965, cioè dopo un anno, il piano è stato restituito al comune di Salerno, con l'invito da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici a procedere ad alcuni aggiustamenti, che poi non sono di grande entità.

Per quanto riguarda il caso di Nocera Inferiore, il mio comune, abbiamo adottato il piano nel maggio del 1964; trasmesso il piano a Napoli, non se ne è avuta letteralmente più notizia. Ad un certo momento si legge anche sui giornali che in base alla circolare dello stesso ministro dei lavori pubblici, per quanto riguardava le aree destinate all'edilizia scolastica occorre il concerto delle autorità scolastiche, però, successivamente, con il « superdecreto » abbiamo — mi sembra — abolito questo concerto, sia pure per uno spazio limitato di tempo. Comunque, quel piano sta lì a dormire beato a Napoli.

Il piano di Maiori venne al Ministero nell'aprile del 1964, e vi venne illegittimamente, perché prima il provveditorato se lo tratteneva molti mesi e non vi fu opposizione nei termini da parte dell'ente provinciale per il turismo; poi siccome vi erano certi interessi...

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Turistici?

AMENDOLA PIETRO. ...turistici alla rovescia, di un turismo di rapina, che venivano pestati, allora per vie traverse questi interessi si fecero sentire e valere e quindi, benché non vi fosse stata una opposizione nei termini, dopo alcuni mesi il provveditorato trasmise il piano al Ministero. Avvalendoci di vecchie e buone amicizie (si può dire che dall'aprile al giugno siamo stati tutte le settimane al Consiglio superiore dei lavori pubblici) abbiamo sollecitato l'esame di questo piano. Il piano è stato esaminato l'8 giugno 1964. Ebbene, il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che richiedeva alcuni aggiustamenti (onorevole Mancini, queste cose avvengono nel suo Ministero) per essere battuto a macchina ha dovuto attendere quattro mesi, ed un paio di mesi ancora sono trascorsi per-

ché fosse firmata da lei la lettera di trasmissione. Eravamo allora in piena baracorda elettorale; successivamente non si è riusciti a formare l'amministrazione comunale, è stato nominato il commissario prefettizio e così siamo sempre da capo.

Ora, onorevole ministro, penso che questi casi si potrebbero moltiplicare. Comunque, ho proposto che si imponga la fissazione di termini. Avrebbe almeno e soltanto un valore ordinatorio. Io ho proposto che le determinazioni dei provveditorati alle opere pubbliche debbano avvenire entro 60 giorni dalla ricezione degli atti: il che non significa ancora l'approvazione finale.

CARRA. Senza ampliare gli organici? Ricordi che vi è solo un architetto per regione.

AMENDOLA PIETRO. A Napoli non credo che si siano ammazzati di lavoro, perché ho detto quanti sono i piani nella Campania. (*Si ride*).

E ho proposto pure che per il Ministero le determinazioni debbano avvenire entro 120 giorni dalla ricezione degli atti. Evidentemente, ripeto, saranno dei termini ordinatori, ma serviranno a pungolare la pubblica amministrazione, a pungolare anche lei, onorevole ministro, e il Governo, perché un problema del quale abbiamo parlato infinite volte in quest'aula giunga a soluzione. Ne hanno parlato infinite volte i suoi predecessori ed ella, onorevole ministro, mi può obiettare che la mancata soluzione di questo problema è dovuta alla carenza di personale, di tecnici e di mezzi. Facciamo in modo che questo problema venga una buona volta affrontato e risolto.

Abbiamo letto sul *Bollettino dei concorsi* un bando per coprire cento posti di ingegnere. Non so se il concorso andrà deserto come altri.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Abbiamo espletato un concorso e abbiamo avuto 38 vincitori, che non prenderanno servizio a quelle condizioni.

AMENDOLA PIETRO. Si era pur detto più volte di migliorare il trattamento economico, per incoraggiare l'accesso degli ingegneri; oppure di escogitare, come si è fatto per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, forme di assunzioni a contratto. Queste cose si sono dette e ripetute, però tutto resta fermo!

Non so se ella abbia letto (può darsi che l'abbia letto, ma comunque i suoi collaboratori l'avranno letto) un ordine del giorno firmato da tutta una serie di ingegneri, geometri e « amministrativi » dipendenti del genio civile di Reggio Emilia. È grave questo ordine del giorno! Cosa scrivono infatti questi pubblici dipendenti? Che « il personale del-

l'ufficio del genio civile di Reggio Emilia è spiacente di dover comunicare agli enti in indirizzo » (e sono vari enti, a cominciare dal Ministero) « che il mancato accoglimento delle minime vitali rivendicazioni sindacali avanzate da tempo e non ancora risolte lo costringerà fra breve ad adottare forme di lotta che potranno provocare arresti del servizio e danni all'attività degli enti stessi ».

Ora, con questa premessa, ognuno penserebbe subito soprattutto alla rivendicazione di un migliore trattamento economico. E invece l'ordine del giorno dice: « Tali rivendicazioni riguardano in particolar modo l'adeguamento degli organici alle necessità sempre crescenti dell'amministrazione e l'indispensabile erogazione dei fondi necessari per l'assolvimento dei compiti d'istituto ».

Pare infatti che in questo ufficio del genio civile di Reggio Emilia non possano più fare neppure le telefonate per tenersi in contatto con i comuni. Tagliate anche le spese telefoniche! E pare che, sempre in questo ufficio del genio civile di Reggio Emilia, non abbiano più nemmeno i fondi per poter andare con mezzi propri, noleggiandosi delle automobili, a sorvegliare e ispezionare i lavori; se vanno a sorvegliare e ispezionare i lavori, i funzionari sono costretti ad andarvi magari sui mezzi forniti dalle stesse ditte appaltatrici o costruttrici. E voi sapete a che cosa tutto ciò può portare!

E allora la fissazione di termini dovrebbe avere questo carattere e questa funzione: sia di svegliare dal sonno coloro che dormono deliberatamente sonni beati, sia anche di costituire un pungolo, onorevole ministro, un argomento nelle sue mani, da adoperare verso altri suoi colleghi per strappare finalmente i mezzi indispensabili per affrontare e risolvere questo problema del personale e delle attrezzature dell'amministrazione dei lavori pubblici.

In secondo luogo abbiamo la grande fascia dei comuni semiobbligati e semifacultati, quelli cioè che rientrano in tutta la casistica prevista dal terzo comma della legge n. 167. Ebbene, guardi che cosa capita, onorevole ministro: al convegno dell'E.U.R. del 7-8 febbraio 1964 fummo in parecchi, me compreso, a muovere rilievo all'amministrazione dei lavori pubblici perché ancora non si era avvalsa della facoltà di rivolgere almeno un invito motivato a questi comuni per la formazione dei piani. Comunque, avemmo il piacere d'essere parzialmente smentiti dal presidente Valle e dal ministro Pieraccini, i quali (potrei continuare a leggere) ci comunicarono

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

che ormai era stato approntato un primo elenco di comuni e che l'amministrazione si poneva su questo terreno.

Ebbene, per quanto riguarda la mia provincia (ed io mi ero particolarmente intrattenuto su questo argomento) siamo arrivati al 24 febbraio 1965 — è trascorso cioè più di un anno! — perché arrivasse finalmente la prima lettera con la quale si invitavano sei o sette comuni della provincia di Salerno a formare il piano.

È evidente che di questo passo non facciamo molta strada, collega Ripamonti! Sì, bene la questione del finanziamento e del prefinanziamento; sì, bene la questione del prezzo di esproprio: ma penso che sia altrettanto bene fare di tutto perché questi piani si estendano a tutti i comuni che per una molteplicità di ragioni riteniamo sia necessario che si forniscano di questo strumento.

Ho proposto pertanto, anche qui, la fissazione di alcuni termini: ho proposto cioè che entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa legge il ministro si avvalga definitivamente di questa facoltà, per rivolgere invito motivato a tutti i comuni i quali rientrano in una di quelle condizioni previste dal terzo comma. E se poi nei successivi 30 giorni questo invito non sarà formalmente accolto, e allora il ministro si avvalga di quell'altra facoltà: quella cioè di disporre la formazione del piano. Il che non significa ancora l'invio del commissario prefettizio, perché poi vi sono i termini di cui all'articolo 1; vale a dire dovrebbero decorrere ancora alcuni mesi. Se poi durante quei mesi il piano non fosse formato, si invierà da ultimo il commissario prefettizio.

Bisogna però cominciare a stringere i tempi.

Vi è infine la questione dei piani consorziali. Anche questo argomento è stato molto dibattuto nel convegno dell'E.U.R.

Tutti conosciamo certe situazioni esistenti alla periferia delle grandi città che, come Milano e Napoli, non hanno suoli edificatori a sufficienza e ci rendiamo pure conto dell'assurdità di formare in tutti i comuni contigui e tra i quali esiste una compenetrazione economica e alle volte fisica tanti piani separati sulla base della legge n. 167.

Nonostante, però, le assicurazioni e gli impegni al convegno dell'E.U.R., non si sono fatti grandi passi in avanti verso la formazione dei piani consorziali.

Io penso che sarebbe invece opportuno cogliere l'occasione di questa legge per stabilire che entro novanta giorni dalla sua entrata in

vigore le sezioni urbanistiche dei provveditorati alle opere pubbliche invitino tutti i comuni, per i quali se ne ravvisi l'opportunità, ad aderire alla formazione dei piani consorziali, in modo da cominciare a muovere i primi passi in questa direzione, che è la direzione giusta.

Tutte le nostre proposte, contenute in altrettanti emendamenti che formano un solo articolo aggiuntivo, confluiscono infine nella richiesta, signor ministro, di intervenire energicamente affinché abbia termine la mancanza di coordinamento ancora esistente fra Ministero e provveditorati alle opere pubbliche. Per esempio, in data 24 febbraio 1965, il Ministero ha invitato il comune di Nocera Inferiore a formare il piano, mentre quel comune lo aveva formato fin dal maggio del 1964. Evidentemente, il provveditorato di Napoli non ha informato il Ministero.

Deve inoltre cessare la mancanza di coordinamento fra uffici del genio civile e provveditorati alle opere pubbliche. Sono stato all'ufficio del genio civile di Salerno per domandare quale fosse la situazione dell'applicazione della legge n. 167 nella provincia. Ebbene, mi hanno detto di ignorarla completamente, perché non hanno voce in capitolo; anzi, recentemente gli uffici del genio civile sono stati diffidati per lettera dal dare pareri in materia urbanistica, anche se richiesti dalle autorità provinciali.

Al genio civile di Salerno non sanno dunque quali comuni abbiano elaborato il piano e quali lo abbiano in via di redazione. D'altra parte, però, gli uffici del genio civile si devono pure interessare dell'edilizia sovvenzionata e quindi devono controllare che le costruzioni avvengano come è prescritto dalla legge n. 1460. Ma come fanno a controllare, se non hanno nemmeno diritto di sapere se in quei comuni vi è il piano regolatore o il piano di zona?

Le chiedo, signor ministro, che abbia termine questa mancanza di coordinamento; e che si costituisca presso ogni genio civile un ufficio che cominci a svolgere, almeno nelle province più arretrate, tutta un'opera di consulenza e di propulsione nei confronti delle amministrazioni comunali.

Alle volte, ho già detto, certe situazioni derivano da malafede e da interessi precostituiti; altre volte da ignoranza e da scarsa coscienza urbanistica. Sarebbe bene allora che, non dal provveditorato alle opere pubbliche, ma dal genio civile di queste province partisse un'azione di propulsione e di consulenza.

Concludendo, confido, onorevole ministro, che almeno queste mie proposte di emenda-

mento, le quali investono una materia, sì marginale e accessoria rispetto alle grandi questioni in discussione, ma pur sempre connessa al raggiungimento della finalità primaria di concorrere a sollecitare e ad accelerare l'attuazione della legge, saranno attentamente considerate dal Governo e dalla maggioranza. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baroni. Ne ha facoltà.

BARONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il disegno e le proposte di legge che stiamo esaminando nascono tutti dalla stessa esigenza pratica: l'adeguamento della legge 18 aprile 1962, n. 167, alla sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1965, n. 22. Di adeguamento appunto si tratta, e non di radicale revisione, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella citata sentenza non investe la sostanza della legge, ma solo alcune norme, e principalmente quella che stabilisce i criteri per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario espropriato. Tale norma, per quanto certamente fondamentale nell'economia della legge, tuttavia ha pur sempre una funzione strumentale e può essere sostituita senza che il sistema previsto dalla legge medesima ne venga alterato.

Il quadro generale, quindi, resta fermo. In particolare, la Corte ha affermato che non si pone in discussione il potere del legislatore di autorizzare la formazione e l'attuazione di piani e programmi in vista di fini di interesse generale, con l'imposizione di vincoli alla proprietà privata. Non sono posti in discussione pertanto, come bene ha rilevato il relatore Ripamonti, le finalità essenziali della legge numero 167: la razionalizzazione del processo di sviluppo della città come scelta comunitaria e non come scelta imprenditoriale, la razionalizzazione degli investimenti pubblici nei servizi urbani e sociali, il coordinamento delle iniziative degli enti pubblici e degli operatori economici privati nell'attuazione dei piani di sviluppo abitativo, la razionalizzazione del ciclo produttivo integrale.

La legge n. 167 è e resta una legge urbanistica, con finalità urbanistiche, sia pure, come è stato più volte rilevato, a carattere settoriale e, per così dire, interinale. Di fronte a tali finalità, l'espropriazione e i criteri di determinazione della relativa indennità assumono carattere puramente strumentale: lo strumento può essere modificato senza che di per sé venga mutato il sistema di fini che la legge si propone.

A questi concetti si ispirano, d'altronde, i testi che sono stati proposti dal Governo e da colleghi di diversi gruppi politici, i quali tutti mirano appunto non già a sovvertire ma solo ad adeguare le norme della legge alle esigenze di adattamento e di rettifica poste in evidenza dalla sentenza della Corte costituzionale.

Su di essa conviene soffermarsi brevemente, soprattutto per quanto attiene alla sua parte più importante, laddove si conclude con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 12, secondo comma, prima parte della legge n. 167: secondo il quale testo, caduto dalla sentenza, il valore venale è riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale fa riferimento alla violazione di due norme costituzionali; l'articolo 42, terzo comma, e l'articolo 3, primo comma. Sotto il primo profilo la Corte ha nuovamente precisato che, data la preminenza dell'interesse pubblico in vista dei fini cui tende l'espropriazione, l'indennizzo non può rappresentare un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensì il massimo di contributo e di riparazione che la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato, rimanendo fermo però che esso non può essere stabilito in misura simbolica senza violare il precetto costituzionale, pur riconoscendosi che il legislatore possa discrezionalmente stabilirne la misura e i modi di pagamento.

L'indennizzo, insomma, non può essere irrisorio né simbolico, ma deve rappresentare un serio ristoro del pregiudizio subito dal proprietario. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che, per quanto attiene alla determinazione e alla liquidazione dell'indennità nei riguardi dei proprietari delle zone comprese nei piani, sia posta in essere, in forza dell'articolo 12, una situazione di incertezza o di alea derivante dal concorso di vari elementi: la lunga durata del periodo di validità dei piani e la facoltà di effettuare le espropriazioni gradualmente, con la possibilità che nell'intervallo tra l'adozione dei piani e la loro attuazione si verifichino eventi perturbatori tali da condurre ad una liquidazione delle indennità in misura irrisoria o addirittura simbolica, e facendosi venir meno il serio ristoro del pregiudizio subito dal proprietario.

Alla censura di incostituzionalità con riferimento all'articolo 42 della Costituzione, si aggiunge, ad avviso della Corte, un'ulteriore censura di incostituzionalità con riferimento all'articolo 3, potendo derivare dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 12 della

legge n. 167 una disparità di trattamento (sempre in relazione alla consistenza dell'indennizzo) tra i proprietari delle zone comprese nei piani.

Infatti le espropriazioni possono essere effettuate in momenti più o meno lontani dalla approvazione dei piani, con diversa incidenza sui proprietari; per cui ne può derivare che siano liquidate indennità in termini reali diversi per beni originariamente di uguale valore e, al contrario, indennità sostanzialmente uguali per beni in origine di valore differente, ponendosi in essere, come conseguenza, non giustificate sperequazioni.

Ritornando ora al disegno e alle proposte di legge, si può rilevare che in vario modo esse cercano di tener conto della sentenza della Corte costituzionale al fine di sfuggire alle censure che hanno colpito il secondo comma dell'articolo 12. Sulla conformità alla Costituzione delle varie proposte, la Commissione degli affari costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole: per cui sembra doversi fare soltanto questione di maggiore o minore opportunità delle proposte stesse.

Tale giudizio deve essere, a mio avviso, favorevole alla proposta di legge governativa, secondo la quale l'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Ricordo a me stesso, per quanto più direttamente ci interessa, che in base a tale legge l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati viene determinata nella media fra il valore venale e i fitti coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità viene fissata sullo imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Conviene dire subito che le ragioni della scelta del testo proposto dal Governo sono soltanto di ordine pratico ed empirico, e non ignorano certamente le molte critiche alle quali il ricordato articolo 13 è stato sottoposto, si può dire, fin dal lontano 1885. È opportuno tuttavia rilevare che tali critiche non ne hanno impedito una sempre più vasta applicazione, dalle costruzioni ferroviarie alle costruzioni stradali, dall'edilizia scolastica all'edilizia popolare, per citare soltanto le più importanti di tali applicazioni.

Sulla legge n. 2892 (o legge di Napoli, come è tradizionalmente chiamata) la Corte costituzionale si è già pronunciata, riconoscendone la conformità alla Costituzione, appunto e in particolare sotto il profilo della serietà del ristoro

offerto al proprietario espropriato, ancorché — almeno nella stragrande maggioranza dei casi — esso sia ben lontano dal rappresentare un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario medesimo, e tenda piuttosto ad adeguarsi al livello del 50 per cento di un integrale risarcimento.

Per la verità, si potrebbe anche rilevare che tale non è il fine esplicito della norma del 1885, la quale tende piuttosto a contemperare il criterio del valore venale, influenzato largamente anche dalle prospettive di una eventuale futura maggiore remuneratività dei beni fondiari, con taluni correttivi derivanti dal reddito o dall'imponibile fiscale dei beni stessi, anche se si può riconoscere che tali correttivi sono impostati in modo economicamente piuttosto grossolano.

Comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, rimane il fatto che la legge di Napoli ha subito un collaudo costituzionale che, allo stato degli atti, ci offre la più ragionevole garanzia di sicurezza contro futuri attacchi sotto il profilo della costituzionalità. Ogni altra soluzione, anche se razionalmente migliore ed eventualmente più soddisfacente sul piano della pura logica giuridica, manca obiettivamente di tale garanzia risultante dall'esperienza.

Per chi avverta l'opportunità che il meccanismo della legge n. 167 si metta in moto senza ulteriori remore, le considerazioni finora svolte sembrano preminenti.

Altro discorso è quello che si può fare sulla opportunità — o, meglio, sulla necessità — di un ripensamento di tutta la legislazione in materia di espropriazione, ai fini di una organica e razionale riforma. Ma questo problema, tante volte prospettato in passato, non è certamente di lieve momento e non può affrontarsi nemmeno marginalmente in questa sede.

Un'altra considerazione milita a favore della proposta governativa. Non solo è stata collaudata sotto il profilo della legittimità costituzionale; ma a ciò si aggiunge che essa, almeno per un certo numero di anni, appare la meno onerosa per le amministrazioni comunali. È anche questa, se si vuole, una considerazione di carattere esclusivamente pratico e contingente, ma che almeno per il breve periodo non può essere disattesa, tenuto sempre conto della necessità della sollecita messa in moto della legge n. 167 e delle difficoltà finanziarie in cui versano le amministrazioni comunali.

Come ogni soluzione empirica, quella proposta dal Governo presenta degli inconvenienti che hanno suscitato perplessità in molti col-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

leghi, anche della maggioranza. Perciò è stata prospettata l'eventualità di introdurre qualche modifica nel meccanismo della legge di Napoli, in particolare al fine di eliminare dalla componente del valore venale gli incrementi di valore dipendenti dall'approvazione e dall'attuazione del piano.

Credo si possa osservare che in tal guisa non ci troveremmo più di fronte alla legge di Napoli, così come è stata collaudata dalla giurisprudenza costituzionale; e perciò verrebbe meno quel ragionevole affidamento che ci viene offerto per il futuro dall'esperienza giurisprudenziale.

La legge di Napoli è quella che è: è certamente criticabile nel suo complesso; ma appunto perché si tratta di un meccanismo empiricamente congegnato, non sembra prestarsi a tentativi di razionalizzazione soltanto parziali, senza il rischio di incorrere per altro verso in nuove censure di ordine costituzionale. In particolare, vi è all'interno del meccanismo previsto dalla legge di Napoli un correttivo del valore venale, costituito dal sistema della media legale, che è certamente opinabile nel suo funzionamento e nelle sue conseguenze pratiche, ma non sembra che possa cumularsi con altri ispirati a diversi e sia pure più razionali criteri.

D'altronde, vorrei ricordare che lo stesso articolo 12 della legge n. 167, nel suo ultimo comma che è stato poco fa ricordato in questo dibattito, faceva riferimento, come ad un criterio in un certo senso concorrente o alternativo per la determinazione delle indennità di espropriazione, sia pure in modo non esplicito, appunto alla legge di Napoli.

Ricordo che nella scorsa legislatura, quando si trattò questo argomento, si volle che ad un certo punto venisse conservata anche la possibilità di ricorrere a tale legge, evidentemente se ciò fosse stato ritenuto più vantaggioso. Caduta per effetto della sentenza della Corte costituzionale la prima parte del secondo comma dell'articolo 12, l'ultimo comma dello stesso articolo, indipendentemente dal nuovo testo proposto dal Governo, potrebbe rendere normale il ricorso alla legge di Napoli.

Quanto all'indennità aggiuntiva prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1, pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati per ogni anno compreso tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, essa ha tutt'altra funzione ed è suggerita da preoccupazioni di altra natura.

Il meccanismo della legge di Napoli può dare un ragionevole affidamento contro il ripetersi di fondate censure derivanti dall'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto è collaudato sotto il profilo della serietà del ristoro offerto all'espropriato: non sembra sufficiente di per sé a dare un adeguato affidamento contro il ripetersi di valide censure derivanti dall'articolo 3, primo comma della Costituzione, ossia sotto il profilo della parità di trattamento tra gli espropriandi.

Le aree comprese nei piani di zona sono infatti assoggettate ad un'espropriazione della quale non è prestabilito il momento e che perciò limita la possibilità di impiego e di reddito per un periodo di tempo diverso e con effetti economici diversi da proprietario a proprietario. L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede un correttivo assai modesto, che, aggiunto all'indennità di esproprio, mira a ristabilire un certo equilibrio tra proprietari espropriandi. Anche in questo caso, si tratta di un rimedio empirico che cerca di conciliare con criteri di equità l'esigenza di non accrescere in modo insopportabile gli oneri dei comuni e l'esigenza di attribuire agli espropriandi un ragionevole corrispettivo: un rimedio che mira a prevenire eventuali censure con riferimento allo articolo 3, primo comma della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento.

Le altre norme del disegno di legge hanno rilievo relativamente minore. Esse mirano in parte a tener conto di altra meno rilevante censura della Corte costituzionale, che ha colpito parzialmente l'articolo 16, primo comma, della legge n. 167, in parte si propongono di favorire il concorso dell'iniziativa privata alla azione pubblica nell'attuazione della stessa legge n. 167.

Non mi soffermerò su tali norme ritenendo che l'articolo fondamentale sia il primo. L'articolo 1 mira ad inserirsi nel contesto della legge n. 167, colmando una lacuna che era stata lasciata aperta dalla sentenza della Corte costituzionale. La legge n. 167 resta ferma nelle sue fondamentali impostazioni: viene modificato uno degli strumenti di attuazione. La scelta di un nuovo strumento in sostituzione di quello parzialmente caducato dalla Corte costituzionale è una scelta ispirata a criteri di opportunità e si giustifica prevalentemente in base a considerazioni di ordine pratico ed empirico.

Essa offre un ragionevole affidamento sotto il profilo della legittimità costituzionale. Certo, non se ne possono ignorare i limiti, soprattutto se essa viene considerata al di là di un breve periodo. Ma sembra che ora ogni

sforzo debba essere fatto per rendere più agevole sul terreno pratico il funzionamento della legge n. 167, alla quale sono legate tante speranze per un più ordinato sviluppo delle nostre città. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Affari interni):

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (2320);

« Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (2422);

dalla III Commissione (Affari esteri):

« Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce rossa » (2390), *con modificazioni*;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Istituzione delle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria » (1947), *con modificazioni*;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali » (2388) (*Approvato dal Senato*);

dalla XI Commissione (Agricoltura):

FRACASSI ed altri: « Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo » (607-ter), *con modificazioni*;

BUZZETTI ed altri: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio » (1381) e DELLA BRIOTTA ed altri: « Provvedimenti a favore del Parco nazionale dello Stelvio » (1477), *con modificazioni, in un testo unificato e con il titolo*: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio » (1381-1477);

« Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (2093).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che la seguente proposta di legge possa essere deferita alla VIII Commissione (Istruzione) in sede legislativa:

Senatori Russo ed altri: « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2504).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguente altro provvedimento è deferito alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, con il parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, dell'VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Collegio X (Venezia-Treviso):

Dino Moro.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

MAGNO, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani giovedì 8 luglio 1965, alle 10,30 e alle 16,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (2418);

e delle proposte di legge:

DE PASQUALE ed altri: Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2278);

DEGAN ed altri: Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2346);

COTTONE e TAVERNA: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2411);

— *Relatori:* Ripamonti, *per la maggioranza*; Guarra, *di minoranza*.

2. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 20,35.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate*Interrogazioni a risposta scritta.*

AMBROSINI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti ai quali intendono ricorrere — in tema di aiuti finanziari e di disposizioni per esenzioni od agevolazioni tributarie — in favore dei comuni del veronese e del vicentino, duramente colpiti dalle recenti calamità atmosferiche.

Si tratta di una serie di centri, Rivoli, Caprino, San Pietro in Cariano, Fumane, Brentino, Sant'Anna, Negrar, Tregnago, San Mauro, Monteforte, Illasi, San Bonifazio, Arcole, Lonigo, Sarego, nei quali le prime, incomplete valutazioni, fanno ascendere i danni ad oltre 10 miliardi di lire. Alcuni di essi come Monteforte celebre per i suoi vigneti, non hanno ancora superato gli effetti disastrosi di grandinate o gelate delle passate stagioni.

(12180)

COCCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia vero che a Rieti risultano non assegnati ed inutilizzati numerosi appartamenti di proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari, pur essendo manifesto il forte bisogno di case popolari, le limitatissime assegnazioni avutesi negli ultimi anni, ed i numerosi aventi diritto che sono rimasti privati di alloggi.

(12181)

PEZZINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere, in relazione alla illegale situazione perpetuantesi ormai da oltre tredici mesi nell'amministrazione dell'ospedale circoscrizionale Santa Maria e Santa Venera di Acireale (Catania):

1) se sia stato finalmente designato il rappresentante dell'assessorato igiene e sanità della Regione siciliana da inserire nel consiglio di amministrazione;

2) se siano stati finalmente eletti dall'assemblea dei sindaci della circoscrizione i due altri rappresentanti di sua spettanza.

Inoltre l'interrogante chiede di conoscere:

a) nel caso in cui le tre designazioni siano state effettuate, i motivi per i quali non si sia ancora provveduto a insediare il nuovo consiglio di amministrazione;

b) nel caso in cui le designazioni non siano ancora state effettuate, che cosa si intenda fare per obbligare i responsabili dell'inconcepibile ritardo a rispettare la legge;

c) in ogni caso, se il Ministro interrogato ritenga ammissibile che le beghe interne al locale partito di maggioranza possano considerarsi motivo sufficiente per mantenere la situazione di illegalità e di arbitrio esistente con il perdurare della scaduta e squalificata amministrazione presieduta dal marchese Vigo.

(12182)

PEZZINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali all'alleanza provinciale coltivatori diretti di Catania il locale ufficio dei contributi unificati impedisce la copiatura degli elenchi dei coltivatori diretti, copia dei quali, invece, è in possesso della bonomiana « Coltivatori diretti ».

Nel caso in cui l'atteggiamento del predetto ufficio sia determinato da conformi disposizioni del ministero del lavoro, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro interrogato non ritenga di dover disporre per una severa inchiesta, al fine di appurare attraverso quali misteriose vie è potuta avvenire la « fuga » dei citati elenchi dagli uffici catanesi dei contributi unificati a quelli della organizzazione bonomiana;

2) se il Ministro interrogato non ritenga di dover revocare il suo « veto », considerato il fatto che gli elenchi dei coltivatori diretti non sono e non possono essere segreti e che ad essi devono poter avere accesso quanto meno le organizzazioni di categoria dei coltivatori diretti.

(12183)

FERRARI RICCARDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per venire in aiuto agli agricoltori delle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, le cui aziende in un difficile periodo di intensa attività sono state colpite e gravemente danneggiate dal nubifragio dei giorni scorsi.

(12184)

SAMMARTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Perché, in presenza di notizie non del tutto chiare e rassicuranti, relative alla strada di fondo valle del Biferno, in costruzione, vogliano precisare lo stato delle opere in corso di esecuzione e lo stato dei finanziamenti ancora necessari perché così attesa e vitale arteria a scorrimento rapido, partendo da Termoli, raggiunga finalmente Boiano, attraversando la dorsale centrale del Molise, quale trasversale più breve fra l'autostrada adriatica e l'autostrada del sole.

(12185)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in considerazione dello enorme sviluppo turistico della stazione balneare di Bibione di San Michele al Tagliamento, nonché dell'importanza economica che la stessa rappresenta per moltissime categorie di cittadini, non intenda disporre, con la massima urgenza, per il trasferimento ad altra località del poligono militare di tiro.

L'interrogante fa presente che numerosi turisti stranieri ed italiani hanno sollevato vivaci proteste alle locali Autorità per il disturbo recato alla quiete (tanto ricercata) dal poligono militare e dalle esercitazioni di campo.

L'interrogante, infine, fa presente che detto poligono occupa un frontemare di 3 chilometri che impedisce, tra l'altro, l'armonico sviluppo edilizio-urbanistico del Lido di Bibione. (12186)

ALBONI, LAJOLO, RE GIUSEPPINA, ROSSINOVICH, OLMINI E SACCHI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza del *memorandum* preparato dalla commissione interna degenti dell'ospedale sanatoriale « L. Sacco » di Vialba (Milano) e trasmesso alle competenti autorità politiche, amministrative e sanitarie, nel quale risultano prospettati con alto senso di responsabilità e competenza i numerosi problemi di ordine direzionale, tecnico e funzionale che da molto tempo ristagnano nel suddetto sanatorio;

e per conoscere le iniziative che ritengono di adottare nei confronti degli organi responsabili della gestione, affinché le esigenze sottolineate dalla commissione interna degenti, riferibili in generale alla costruzione di un nuovo sanatorio, moderno e razionalmente dislocato, ed in particolare al miglioramento ambientale dell'attuale ospedale e di tutti i suoi servizi, alla preparazione professionale del personale ausiliario, al decentramento a livello della direzione locale dei poteri di intervento, ecc., siano prese nella più seria considerazione al fine di una loro sollecita, concreta soddisfazione. (12187)

COTTONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione idrica del comune di Niscemi (Caltanissetta), dove la scarsità di acqua e la vetustà degli impianti ha diffuso fra la popolazione la legittima preoccupazione di inquinamenti con conseguente pericolo di diffusione di malattie infettive; e per conoscere se non ritenga opportuno autoriz-

zare l'immediata concessione del contributo statale per la costruzione di una nuova condotta di adduzione, la cui richiesta è stata da tempo avanzata dalla locale amministrazione civica. (12188)

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il numero di controllori del traffico addetti effettivamente al servizio di assistenza al volo e dei controllori del traffico impiegati negli uffici dell'ispettorato telecomunicazioni e assistenza al volo;

per conoscere la dinamica della categoria dei controllori con l'indicazione del numero dei cessati dal servizio e degli assunti in servizio negli ultimi anni;

per conoscere le procedure di reclutamento dei controllori del traffico aereo. (12189)

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia in base alla quale per il prossimo anno 1965-66 le direzioni provinciali dell'A.A.I. (Amministrazione aiuti italiani ed internazionali), dipendenti dal ministero dell'interno, non potranno concedere il loro contributo per i refettori scolastici a causa delle decurtazioni che il ministero del tesoro avrebbe operato sui fondi a disposizione dell'ente.

Al riguardo l'interrogante fa rilevare come la eventuale mancata concessione del contributo alimentare ai circa 11.000 refettori scolastici esistenti in Italia e organizzati dai patronati scolastici causerebbe l'interruzione di una attività assistenziale tanto benefica per la scuola ed in particolare per le famiglie più bisognose, in considerazione che gli stessi patronati scolastici non potrebbero certamente, una volta privati del contributo dell'A.A.I., sostenere in maniera autonoma tutti gli oneri derivanti da tale attività assistenziale. (12190)

PEZZINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quanto la direzione generale della Cassa depositi e prestiti concederà al comune di Catania il mutuo necessario per il completamento della costruzione dell'istituto nautico « Duca degli Abruzzi » di Catania, iniziata e poi sospesa da molti anni, tanto che le opere già eseguite minacciano di deperire irreparabilmente, se l'edificio non sarà completato al più presto. (12191)

BASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene opportuno aderire alla richiesta, avanzata dall'amministrazione comunale di Gela, di con-

cedere l'autonomia a quell'istituto magistrale, in atto funzionante da cinque anni quale sezione staccata del magistrale di Caltanissetta, in considerazione dell'elevato numero di alunni (circa 450), della distanza da Caltanissetta (chilometri 111) e della rilevante importanza che quel centro va assumendo in seguito ai massicci investimenti dell'E.N.I. (12192)

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'opinione del Ministro della difesa in merito alla disuguaglianza di trattamento verificatasi per i giovani di leva nati nel corso del 1944, a parte dei quali è stata applicata la disciplina prevista dalle norme in vigore anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, mentre per la restante parte, chiamata alle armi con i contingenti della classe successiva (1945), è stato applicato il suddetto provvedimento;

per sapere come si concilia questa decisione ministeriale con il disposto del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, che estende il nuovo regime del reclutamento di leva a partire dalla chiamata alla leva e alle armi della classe 1945, e se quindi non sia da intendere che il reclutamento dei giovani della classe antecedente debba ricadere sotto la disciplina prevista dalle precedenti disposizioni. (12193)

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti abbiano già adottati ed intendano adottare per fronteggiare e risolvere la grave situazione in cui sono venuti a trovarsi i contadini di vaste zone della provincia di Padova e, in particolare, quelle dei Colli Euganei e del Conselvano, colpite da eccezionali precipitazioni atmosferiche e da grandinate nelle giornate del 3 e 4 luglio 1965.

Poiché i danni sono rilevanti e riguardano non solo fabbricati rurali, ma in larghissima misura le colture tradizionali e in specie quelle industriali e specializzate, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri non intendano predisporre le seguenti misure:

stanziamento straordinario di mezzi finanziari nel quadro di quelli da reperirsi per affrontare tutto il complesso delle devastazioni arrecate nella Val Padana;

pubblicazione dei decreti che delimitino le zone colpite;

attuazione urgente delle provvidenze previste dalle leggi in vigore, opportunamente rifinanziate;

esenzione a favore dei danneggiati dal pagamento delle imposte e delle sovraimposte sui terreni ed altre imposte;

riduzione congrua dei canoni d'affitto per l'annata in corso;

ampie proroghe per il pagamento di cambiali agrarie e di mutui con il contributo dello Stato;

apertura di credito agevolato e distribuzione di mezzi necessari per affrontare i nuovi cicli produttivi. (12194)

BRANDI. — *Ai Ministri per la riforma della pubblica amministrazione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è vero che da oltre due anni il personale degli enti di riforma continua ad essere regolarmente retribuito, pur non svolgendo alcuna attività, avendo gli enti stessi esauriti nel 1963 i compiti ad essi demandati; se è altresì vero che si è presa la decisione di impiegare parte di detto personale — settemila persone — nei costituenti enti di sviluppo in agricoltura e di far prendere in forza dal ministero dell'agricoltura i tremila restanti che, nonostante l'espresso divieto costituzionale, entrerebbero così di pieno diritto, senza concorso, nell'amministrazione centrale dello Stato. (12195)

BRANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, dopo la morte del compianto dottor Fiaccadori e le dimissioni del dottor Fragomeni, stante la continua inattività della Gescal, non ritenga urgente e necessario riempire i vuoti e affidare l'incarico di amministrare questo importante ente a persone attive e dinamiche. Purtroppo, infatti la crisi dell'edilizia privata non accenna a diminuire e la necessità di un massiccio intervento pubblico diventa sempre più imperioso. Le decine e forse centinaia di miliardi tuttora immobilizzati dalla Gescal costituiscono uno dei punti neri dell'attività edilizia e contribuiscono a minare il prestigio del Governo in quel vasto ambiente che si interessa a questi così importanti problemi. (12196)

BRANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, di fronte al fatto che in questi ultimi tempi numerosi funzionari della Banca d'Italia sono stati nominati a posti direttivi negli istituti di credito ordinario, non ritiene opportuno sancire ufficialmente una incompatibilità in questa materia, visto che

le funzioni della Banca d'Italia sono profondamente diverse da quelle delle banche di credito ordinario e che pertanto la mentalità e la preparazione dei funzionari dell'istituto di emissione sono tali per cui si può ben dire che essi, salvo casi eccezionalissimi, non siano per nulla indicati a dirigere istituti di credito ordinario. (12197)

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che da otto mesi non consentono, a Genova, a Napoli e in altre province, di liquidare le somme dovute ai taxisti di piazza per rimborso benzina.

L'interrogante, nel denunciare il danno e il disagio economico provocato alla categoria da questa inadempienza da parte degli organi dello Stato, invita il Ministro a volere provvedere al saldo immediato delle somme maturate e al versamento, alle scadenze normali, di quelle future. (12198)

LEVI ARIAN GIORGINA E ASTOLFI MARUZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda risolvere, attraverso trasferimenti suppletivi o attraverso una nuova assegnazione di sede, una particolare ingiusta situazione in cui sono venute a trovarsi, in seguito alla applicazione della legge del 30 maggio 1965, n. 580, alcune insegnanti elementari vincitrici di posti di ruolo normale nell'ultimo concorso magistrale.

Infatti, tali insegnanti, residenti in comuni non capoluogo di provincia, dopo aver dovuto, in quanto di ruolo normale, prestare servizio nella città capoluogo restando così per un anno lontane dalle loro famiglie, con l'ultimo movimento magistrale di trasferimento sono state trasferite a sedi poste in frazione del comune di residenza, pur rimanendo in quest'ultimo posti scoperti, che non potevano essere loro assegnati, perché ancora classificati come maschili. Ora, poiché con l'applicazione della citata legge n. 580 i posti ex maschili saranno assegnati alle insegnanti soprannumerarie che verranno immesse nel ruolo normale, le maestre che si trovavano in testa nella graduatoria di merito del concorso magistrale si vedranno posposte a chi le seguiva in graduatoria e dovranno attendere — forse molti anni — prima di raggiungere dalla frazione il comune capoluogo. (12199)

ARNAUD. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare negli uffici doganali di Torino.

In particolare, risulta all'interrogante che l'organico del personale è insufficiente alle necessità, che mancano i magazzini e gli impianti frigoriferi, e che le attrezzature in genere sono inadeguate al buon funzionamento del servizio.

L'interrogante si permette far rilevare che il traffico commerciale è notevolmente aumentato e ancor più aumenterà e che l'insufficienza lamentata reca grave nocimento agli operatori economici della città e all'erario statale.

L'interrogante chiede quindi al Ministro quali provvedimenti intenda adottare per eliminare i lamentati inconvenienti. (12200)

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare per soccorrere i colpiti da nubifragio del 4 luglio 1965 residenti nei comuni Bosio, Mornese, Casaleggio Boiro, Bandita, Carrosio, Morbello, Spigno, Cartosio, Ponzzone, Castelnuovo Bormida, Costigliole, Castagnole Lanze, San Marzano Oliveto, Nizza, Vaglio Serra, Castelnuovo Belbo, Mombarruzzo Bruno e negli altri delle province di Alessandria e di Asti.

L'interrogante segnala particolarmente i danni subiti dai coltivatori, molti dei quali, come quelli di Bosio Mornese e Bandita, oltre ad avere subito la distruzione o lesioni irrimediabili ai loro immobili, hanno perduto completamente il grano, i cui covoni sono stati dispersi, e l'uva, strappata dai tralci dal violentissimo sinistro. (12201)

MONTANTI, GITTI, SAVOLDI, DI GIANNANTONIO, BORGHI, MERENDA, ZANIBELLI, CENGARLE, COLLEONI, BIANCHI FORTUNATO, FRACASSI, RAMPA, SABATINI, BORRA, GIRARDIN, MICHELI, DE ZAN, BIAGGI NULLO, ZUGNO E FADA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga, sulla base delle richieste concordate tra il Comitato tecnico nazionale, formato da tutte le associazioni venatorie e l'Unione province d'Italia ed in considerazione dell'orientamento che si va consolidando anche tra i componenti del Consiglio internazionale della caccia, di fissare l'apertura della stessa, analogamente a quanto avviene in quasi tutte le nazioni europee, per determinate specie di selvaggina migratoria al 15 agosto e per la selvaggina stanziale protetta alla seconda domenica di settembre. (12202)

DE ZAN, FADA, GITTI, PEDINI, SALVI E ZUGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore delle popolazioni bresciane colpite dai tremendi nubifragi del 1° e del 3 luglio 1965, che, specie nelle zone del basso Garda e della Valtenesi, hanno sconvolto numerose abitazioni civili e rurali e devastato pressoché interamente le colture che costituiscono l'unica risorsa economica: la vite e l'ulivo.

Gli interroganti, in relazione alla gravità dei danni accertati dalla prefettura di Brescia, dai comuni e dall'ispettorato dell'agricoltura, ritengono doveroso sollecitare il Governo a intervenire con la massima urgenza e con generoso spirito di solidarietà. (12203)

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della difesa.* — Per sapere se non ritengano che l'aeroporto di Villanova d'Albenga possa essere compreso nel piano di ammodernamento degli aeroporti civili e di quelli militari aperti al traffico civile, in corso di elaborazione da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e del ministero dei trasporti e aviazione civile, con previsione di finanziamento del programma minimo dell'ammodernamento delle infrastrutture predisposto dalla Società esercente l'aeroporto stesso (SEAVA).

Quanto sopra allo scopo di potenziare la economia turistica e i rapporti commerciali — specie nel settore orto-floro-frutticolo — di tutta la riviera ligure di ponente. (12204)

NICOLETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia che il campo profugo esistente a Brescia verrebbe prossimamente chiuso; per conoscere i provvedimenti che saranno presi in favore delle 73 famiglie attualmente alloggiate in quel campo. (12205)

MATTARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia possibile l'inquadramento dei guardiani in servizio presso le foreste demaniali dello Stato nel corpo forestale, con la qualifica di guardie forestali.

Com'è noto, si tratta di quegli operai che con decreto ministeriale 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1963, vennero inquadrati nel ruolo dei salariati dello Stato, categoria seconda, con la qualifica di « guardiani », con decorrenza 29 marzo 1961, in applicazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90. (12206)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione del signor Luigi Defendi, residente a Milano in via Galvani n. 15, padre del militare caduto in Jugoslavia Renzo Defendi, classe 1925. (12207)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Francesco Politi fu Angelo, nato a Folligno (Perugia) il 6 gennaio 1913, ivi residente in via Flaminia Vecchia, 37. (12208)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione ciechi civili della signora Onelia Terenzi (posizione n. 143924-AMG) da parte dell'Opera nazionale ciechi civili con sede a Roma via Guidubaldo del Monte, 24. (12209)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che in molte caserme della provincia di Napoli ai militari viene servito un rancio che, a detta degli interessati, è immangiabile; che ogni assenza ad una messa celebrata in giorno festivo è punita con cinque giorni di « consegna »; che è permesso fare la doccia solamente una volta ogni venti giorni.

Poiché non si può consentire che si malnutrisca l'esercito del proprio paese, non fare osservare la più elementare norma igienica, che è quella della pulizia personale, l'interrogante chiede al Ministro della difesa se ritiene giunto il momento di avviare un'inchiesta seria, approfondita e democratica e in modo responsabile, atta a modificare e assicurare una vera democrazia nell'esercito italiano. (12210)

SEMERARO. — *Ai Ministri della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non vedano la possibilità di modificare alcuni articoli del codice di navigazione che demandano al comandante di porto, capo del circondario marittimo, e in virtù dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), il potere di emanare delle ordinanze le cui norme prevedono sanzioni penali a carico dei trasgressori.

L'inosservanza delle disposizioni del capo del circondario marittimo comportano illeciti

contravvenzionali previsti e puniti dal codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

In proposito esistono 4 articoli punitivi: il 1164, 1174, 1213 e 1231. In virtù dell'articolo 1164 l'inosservanza di un provvedimento del capo del circondario marittimo che prevede il divieto di portare cani e di giocare a pallone durante l'estate sulle spiagge frequentate da bagnanti comporta illecito contravvenzionale punibile con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 80 mila. Prevedendo l'articolo in parola sia l'arresto sia l'ammenda non è possibile a norma degli articoli 1238 e 1239 del codice della navigazione e del 162 del codice penale e del 506 del codice di procedura penale, ammettere il contravventore alla oblazione come previsto dall'articolo 162 del codice penale, ma si deve invece emettere decreto penale con conseguente iscrizione al casellario della condanna.

Se in forza dell'articolo 175 del codice penale, l'interessato può godere del beneficio della non iscrizione, comporterà in ogni caso che il reato venga evidenziato allorché il certificato del casellario è richiesto da autorità, da amministrazioni o aziende pubbliche (articolo 606 codice procedura penale).

Per quanto sopra l'interrogante chiede ai Ministri interrogati se non vedano la possibilità di modificare gli articoli di cui sopra con la soppressione della pena dell'arresto che, a sua memoria, non è stata mai comminata, in quanto le violazioni più gravi danno luogo ad altre fattispecie penali.

Le modifiche richieste comporterebbero la possibilità dell'oblazione per l'estinzione del reato: in ogni caso la gradualità dell'ammenda renderebbe sempre possibile l'adeguamento della sanzione alla gravità del fatto. (12211)

CACCIATORE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvidenze s'intendano adottare a favore dei coltivatori diretti dei comuni di San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino e Santa Lucia di Serino, tutti in provincia di Avellino, duramente colpiti dalle calamità atmosferiche dell'aprile 1965.

L'interrogante ricorda che soltanto per il prodotto del ciliegio vi è stato un danno di circa 600 milioni. (12212)

VALITUTTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano opportuno revocare le ingenti importazioni di pesche

attualmente in atto dai paesi extra comunitari, che recano gravi pregiudizi alle coltivazioni primaticce meridionali e annullano gli sforzi dei nostri produttori intesi ad aumentare la produzione di detto prodotto nei vari centri dell'Italia meridionale. (12213)

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nell'azienda a partecipazione statale « Il Nuovo Pignone » di Firenze, e se in particolare siano a conoscenza:

a) del fatto che i lavoratori di quella azienda a partecipazione statale sono ormai da un anno e mezzo in lotta non per nuove rivendicazioni, ma per l'applicazione di una norma del contratto di lavoro, e che recentemente è risultato negativo nei confronti dei legittimi diritti dei lavoratori anche l'intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

b) che, nel corso dello sciopero avvenuto nei giorni 5 e 6 luglio 1965 la polizia è intervenuta in forze (si calcola che il giorno 6 siano stati mobilitati circa 500 poliziotti in assetto "di guerra") perfino all'interno della fabbrica, con un'azione che non ha precedenti in lotte consimili.

« Gli interroganti chiedono di sapere dai Ministri interessati se essi non ritengano anzitutto di richiamare la questura di Firenze al rispetto delle norme costituzionali, che sanciscono la libertà di sciopero, e quindi di intervenire perché la direzione dello stabilimento accetti le giuste rivendicazioni dei lavoratori. (2700) « SERONI, GALLUZZI, MAZZONI, FIBBI GIULIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato e intendano adottare per alleviare i gravissimi danni che hanno colpito, con l'uragano di ieri, le province padane e venete.

(2701) « LUZZATTO, PIGNI, PASSONI, CURTI IVANO, LAMI, MALAGUGINI, NALDINI, BERNARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se non ritenga opportuno promuovere l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 11

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

agosto 1963, n. 1504, con il quale è stato riconosciuto il carattere di "latte speciali", e quindi liberamente commerciabili, ai latte scremati e parzialmente scremati, considerato che tale riconoscimento comporta:

a) la producibilità di latte al di fuori dei rigorosi controlli igienico-sanitari assicurati dalle Centrali del latte e su di esse esercitati dall'autorità sanitaria;

b) l'applicazione di prezzi liberi che per un prodotto più povero di grassi, sono assai più elevati di quelli imposti al latte intero pastorizzato e quindi diversamente proporzionali al loro valore;

c) la violazione del diritto di proprietà riconosciuto dalla legge alle Centrali del latte, alle quali incombe l'obbligo di assicurare il servizio a prezzi controllati in tutto il territorio a ciascuna di esse assegnato;

d) l'ammissibilità della vendita di tali cosiddetti "latte speciali" anche in spacci di generi alimentari non attrezzati per la conservazione di prodotti tanto delicati e non soggetti ai controlli, agli oneri e alle disposizioni imposte alle latterie.

(2702)

« DARIDA, SEMERARO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione dichiarato dal personale dell'ufficio del genio civile di Reggio Emilia a seguito della grave situazione determinata dal mancato adeguamento degli organici alle necessità sempre crescenti della amministrazione e dell'insufficienza dei fondi assegnati per il funzionamento dell'ufficio in parola.

« La mancata soluzione dei problemi con la urgenza che il caso richiede renderebbe nulli il senso di responsabilità e lo spirito di sacrificio dimostrati dai dipendenti, ed il funzionamento dell'amministrazione verrebbe fortemente compromesso con conseguenze gravissime anche per l'attività di tutti gli enti della provincia in materia di opere pubbliche.

« Si chiede di conoscere quali provvedimenti si intende adottare al fine di affrontare e risolvere i problemi sopra denunciati.

(2703)

« LUSOLI, Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga necessario ed urgente predisporre adeguati contributi a favore dei coltivatori della terra nella zona agraria di Terni, recentemente devastata dalla grandine in misura eccezionale, con perdita pressoché

totale del raccolto valutabile a circa un miliardo di lire;

e per conoscere se non ritenga improrogabile proporre, fra l'altro, il rifinanziamento della legge 21 luglio 1960, n. 739.

(2704)

« GUIDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare, per intervenire adeguatamente e con la massima urgenza in soccorso delle popolazioni dei comuni di Cadeo, Pontenure, Fiorenzuola, Cortemaggiore ed altri, in provincia di Piacenza, colpite in maniera gravissima dall'uragano del 4 luglio 1965. In particolare, si prospetta la necessità di interventi immediati a carattere assistenziale e di pronto intervento intesi a ristabilire condizioni iniziali di ripresa; in secondo luogo, si ritiene necessario un provvedimento di proroga delle provvidenze già disposte in passato per eventi analoghi, provvedimenti che, per essere tempestivi, dovrebbero avere la forma del decreto-legge.

(2705)

« CERUTI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere in favore delle popolazioni della provincia di Venezia e in particolare dei comuni di San Donà di Piave, di Musile, di Meolo, di Lavarzese, gravemente colpite dai temporali a carattere ciclonico recentemente abbattutisi sul territorio della provincia.

(2706)

« MORO DINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere quali provvedimenti intendano adottare d'urgenza a favore delle popolazioni colpite dai violenti nubifragi che si sono abbattuti nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 luglio 1965 sui numerosi comuni della provincia di Rovigo.

(2707)

« MORELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere, in relazione alla grave situazione determinatasi in vaste zone del Veneto a causa dell'uragano del 4 luglio 1965, quali provvedimenti inten-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

dano adottare per fronteggiare tale situazione e per riattivare la vita economica danneggiata.

In molti comuni delle province di Venezia, particolarmente a San Donà di Piave, e nella provincia di Treviso la violenta grandinata e il nubifragio del 4 luglio 1965 hanno provocato ingentissimi danni alle colture, agli allevamenti, agli impianti e fabbricati rurali, nonché a cantieri, opere pubbliche e abitazioni civili: solo a San Donà duecento famiglie sono senza casa.

« Gli interroganti chiedono che il Governo predisponga provvedimenti atti a:

1) soccorrere con misure adeguate di assistenza le famiglie più colpite;

2) ripristinare con adeguati contributi le abitazioni rurali danneggiate;

3) indennizzare i contadini coltivatori dei danni subiti alle attrezzature, alle scorte, e ai prodotti, e concedere mutui a lunga scadenza per il ripristino delle coltivazioni;

4) sospendere la riscossione dei contributi mutualistici e delle imposte e sovraimposte fondiari;

5) sospendere il pagamento dei canoni di affitto in agricoltura e realizzare per gli anni futuri un'adeguata riduzione di essi.

(2708) « VIANELLO, GOLINELLI, MARCHESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, in relazione alla gravissima situazione che si è determinata in numerosi comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia in seguito ai disastrosi fenomeni atmosferici del 4 luglio 1965, sui provvedimenti adottati e che si intendono prendere per aiutare le popolazioni colpite e riattivare l'attività economica delle località danneggiate.

« Quasi tutta la Regione è stata investita e gravemente danneggiata dalla furia degli elementi.

« Ingentissimi, in certi luoghi irreparabili, i danni subiti dall'agricoltura: tutti i comuni della provincia di Gorizia sono stati colpiti; particolarmente quelli della zona gradiscano-cormonese, del goriziano, del monfalconese e Grado, dove i danni vanno dal 50 per cento al 100 per cento specie per i frutteti, i vigneti ed altre colture. Decine di comuni hanno subito danni nella provincia di Udine: particolarmente gravi è la devastazione subita dai vigneti, dai frutteti, dal grano, dal granoturco e da altre colture con danno per i prodotti che vanno dal 60 per cento al 100 per cento a seconda dei comuni e spesso con la rovina

delle stesse piantagioni, specie per i comuni del cervignanese, del latisanese, del palmarino, del cividalese, del tarcentino e gemonese, delle Valli del Natisone e della Carnia. Duramente danneggiata è anche l'orticoltura del Territorio di Trieste.

« Ingenti danni si sono avuti inoltre nella Regione per numerosi edifici pubblici, scuole, uffici, ecc. e case d'abitazione, strade, elettrodotti, opere, sia nel Territorio di Trieste, dove particolarmente colpito è stato il centro profughi di Padriciano nel quale una cinquantina di famiglie sono rimaste senza tetto e il comune di Muggia, sia in provincia di Gorizia che in quella di Udine.

« Fortemente danneggiati molti stabilimenti industriali nelle zone di Zaule a Trieste, e in quelle di Gorizia e Monfalcone nell'Isonzo, di Bultrio nell'Udinese e altre, oltre alle attrezzature portuali di Trieste e Monfalcone.

« Gli interroganti chiedono che i ministeri competenti adottino con urgenza provvedimenti atti a indennizzare i contadini coltivatori dei danni subiti, a sospendere la riscossione dei contributi mutualistici e delle imposte e sovraimposte fondiari; a sospendere il pagamento dei canoni di affitto in agricoltura, a concedere mutui a lunga scadenza per il ripristino delle coltivazioni; a ricostruire le opere pubbliche e civili aiutando gli enti locali; a ripristinare con contributi differenziati le abitazioni rurali ed urbane danneggiate e gli impianti industriali ed a soccorrere le famiglie più colpite.

(2709) « LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNETTIC MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere quali urgenti provvedimenti hanno preso ed intendono prendere per facilitare la ripresa della vita civile ed economica delle popolazioni del basso parmense, e specie del comune di Torricella (Sissa), dove il nubifragio del 4 luglio 1965 ha sconvolto quasi totalmente case e persone, lasciando oltre 300 famiglie senza tetto, decine di feriti e quattro morti e distruggendo qualsiasi attività produttiva e civile.

« Necessita perciò un intervento sollecito e massiccio per ricostruire abitazioni, fattorie agricole, caseifici, per indennizzare i contadini che hanno visto interamente distrutto i loro raccolti, mentre è necessario procedere subito alla esenzione dalle imposte sia erariali che comunali.

(2710)

« GORRERI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se sia a conoscenza che la direzione generale delle pensioni di guerra, in aperta violazione dell'articolo 23 della legge 30 agosto 1950, n. 648, e in aperto contrasto con le deliberazioni del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, provvede alla liquidazione di assegni a titolo di ratei e quindi non utili agli effetti del passaggio a vita della pensione. Tipico è il caso dell'invalido Mariani Alceste, che oggi fa legge per tutti i servizi della direzione generale delle pensioni di guerra.

« Per sapere se non intenda intervenire per far cessare queste illegalità, tenuto conto che la Corte dei conti, sezioni per le pensioni di guerra, giudicando su ricorsi presentati da invalidi di guerra, ha costantemente ritenuto illegale il procedimento della direzione generale delle pensioni di guerra accogliendo i ricorsi presentati. Ne fa fede anche la decisione n. 230401 presa dalla I sezione della Corte dei conti nella udienza dell'8 maggio 1965 sul ricorso presentato dall'invalido Mamenti Mario avverso il decreto n. 2730339. (2711) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere i motivi che hanno indotto alcune motovedette jugoslave a sequestrare nell'Adriatico i motopescherecci italiani *Rosa di Maggio*, *Simeone*, *Federico Matteo*, *S. Barbara*, *Gagliano Mirko* e *San Giovanni Battista*, tutti del compartimento marittimo di Manfredonia (Foggia).

« L'interrogante coglie l'occasione per rinnovare l'auspicio che opportuni emendamenti da apportare in sede di rinnovo, agli accordi italo-jugoslavi sulla pesca in Adriatico valgano ad eliminare il continuo ripetersi dei sequestri di pescherecci italiani, le cui onerose conseguenze pesano negativamente su un'attività di per se stessa già povera. (2712) « DE CAPUA ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno, per conoscere — di fronte ai gravissimi danni prodotti ai beni di proprietà di privati e di enti pubblici, alle colture agricole ed agli opifici industriali dal nubifragio abbattutosi sulle province di Venezia e Tre-

viso in ben tre ondate successive, nella giornata di domenica 4 luglio 1965 — quali provvidenze intendano adottare, nell'ambito delle leggi in vigore, e, ove occorra, con appositi decreti-legge che l'urgenza della situazione richiede.

« L'interpellante chiede in particolare:

1) che sia disposta la sospensione del pagamento delle imposte e tasse locali e statali di prossimo pagamento da parte dei danneggiati;

2) che siano rinviati di almeno un anno i pagamenti delle quote di ammortamento e degli interessi per mutui, assistiti o non da contributo dello Stato, contratti per opere di miglioramento fondiario, costruzione di opifici, acquisto di macchine, bestiame, terreni, costruzione di abitazioni, ecc., riguardanti cittadini danneggiati;

3) che siano concessi, per la ricostruzione delle opere e degli edifici di qualsivoglia natura e per il ripristino delle colture, mutui agevolati, il cui rimborso abbia decorrenza dopo il primo gennaio 1967;

4) che vengano concessi agli enti locali, che abbiano avuto colpiti scuole, sedi municipali, impianti di illuminazione, cimiteri, eccetera, mutui a tasso agevolato garantiti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti. Nel caso di comuni aventi bilanci deficitari, la quota di detti mutui dovrà essere a carico dello Stato;

5) che tutte le provvidenze previste da leggi in vigore siano concesse fino al limite del reintegro dei beni distrutti o danneggiati, con assoluta precedenza ai cittadini colpiti;

6) che vengano disposti, tramite le prefetture e gli E.C.A. interessati, congrui, tempestivi e continuati sussidi tali da consentire di far fronte alle situazioni più acute, con particolare riferimento allo sgombero di abitazioni pericolanti, alla cessazione o grave riduzione di ogni reddito agricolo, ecc.;

7) che venga finalmente varato — onde consentire un più pronto e completo manifestarsi della solidarietà nazionale in inauspicabili casi consimili — un fondo di previdenza e sicurezza capace di garantire, specie nei confronti dei lavoratori della terra, un minimo di tranquillità e di reddito assicurato.

(507)

« GAGLIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali iniziative abbiano promosso e intendano pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1965

muovere perché al più presto sia posto fine all'intervento nel Viet-Nam del sud e al bombardamento del Viet-Nam del nord, che vengono continuati e accresciuti dalle forze armate degli Stati Uniti d'America, in violazione degli accordi di Ginevra del 1954, e di ogni norma e di ogni principio di diritto e di umanità, e perché al più presto sia restituita la pace al Viet-Nam sulla base del riconoscimento della sua indipendenza e della sua neu-

tralità, dei suoi diritti di democrazia e di autodeterminazione, dell'allontanamento delle truppe e delle basi americane dal suo territorio, sulla base, cioè, dell'applicazione intera degli accordi di Ginevra del luglio 1954.

(508) « LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI, ANGE-
LINO PAOLO, FRANCO PASQUALE ».

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
